COLLEZIONE
DI
SCRITTURE
DI REGIA
GIURISDIZIONE

Tom. VI.

MDCCLXX.

Si vende in Firenze al Negozio Alleg. Pisoni, e Comp. al prezzo di Paoli 2.

NOTA

Delle Scritture contenute in questo
Tomo VI.

CONTINUAZIONE DEL TRIMERONE &c.

DIALOGO III.

F. Paolo, *Natale di Alef.*, *Fontanelle*.

Font. Eccoci nuovamente uniti. Eccoci condannati di nuovo a rivoltare il letamajo Mamachiano. Di grazia procuriamo disbrigarcene. La mofeta, che n' esala, è troppo nauseosa, ed offende la sanità della mente.

N. di Alef. Avete prevenuto quel, che io volea che da noi si facesse.

F. Paol. A tal oggetto, Signor Fontanelle, avrete la bontà di addossarvi l' incarico di proporre, e di citare li luoghi, dove s' incontrano gli svarioni dello Scrittore del *diritto libero*.

Font. Vi servirò. Fa però d' uopo precedentemente, che io vi prevenga, in che precisamente consiste il di lui artifizio. Egli è inimitabile in questo.

Qualora li suoi Avversarj adducono un testo, ancorchè chiarissimo di Scrittura, ma che sia contrario agli acquisti, e al possesso de' beni temporali nell' Ordine Ministeriale, egli tosto preoccupà il Lettore con dire, *questa è massima Patarena*, *questi sono sentimenti Valdesi*: *così parlavano li Vicleffisti*: *costui ocamiza ec.*, produce in pronto il suo Moneta, Polemar, Zabarella Gretsero, e simili. Se gli viene opposta l' autorità di un Padre, o Dottor della Chiesa, non volendo confessare di non aver che risponderci, ricorre al ripiego di addurre ben tosto qualche altro passo dell' istesso Padre, o Dottore, che per la circostanza o del tempo, o della materia non è adattabile; e talora mutilandolo, o storpiandolo, crede così di avere confusi li suoi Avversarj. Ove neppure gli giovi cotesta sfuggita, comincia con inetti paralogismi, e con reiterate interrogazioni fucate ad involvere la faccenda. Non distingue li due Ordini di *Chierici*, e di *Laici*: ed abusa della voce *Discipulus* del Sagro testo, per così far il giuoco di dar a credere, che i precetti di povertà, siccome si adempiscono da' Laici, che possono possedere, così ben adempisconsi dagli Ecclesiastici, ancorchè

chè possessori di fondi senza farsi carico di quei seguaci *sublimioris & inferioris propositi*: ne della distinzione dell' Apostolo, di S. Girolamo, e di S. Agostino su tal assunto.

F. Paol. Sì, caro Signor Fontanelle, abbiamo ben ravvisato cotesto artifizio Mamachiano in tutto il corso dell'opera sua. Andiamo ai luoghi particolari.

Font. Osservate, F. Paolo, in qual maniera stretto Mamachio da quel passo Evangelico, *Omnis qui non renunciat &c.* cerca di sfuggire. Nella *pag.* 73. del *tom.* 1. dopo mille andirivieni ripiglia: *Nè ci si dica, che altri testi della Scrittura, e de' PP. ci danno la vera intelligenza del citato verso; perciocchè gli risponderemo, che altri contrattesti ancora delle Sagre carte e de' PP.* (senza però addurne veruno) *ci propongono totalmente diverso da quello, che vorrebbero gli Avversarj, il senso del verso* 33. *omnis qui non renunciat &c.*

O il gran furfante! Or non è egli colui, che a *pag.* 162. dell' istesso *tom.* 1. ragionando de' beni de' Leviti, dopo di avere stranamente risposto a' fortissimi argomenti della famosa Scrittura del dottissimo Signor Campomanes circa l' Ammortizzazione, si fa la seguente op-

poſizione? *Ma da' teſti antecedentemente riferiti ſembra che non poſſedeſſero:* al che ripiglia, *e che? Vogliono gli Avverſarj che ſi contengano delle contradizioni ne' libri dettati dall iſteſſa verità, vale a dire da Dio?* Dove gli rende conto, vuol che ſi poſſano addurre *teſti, e contrateſti delle Sagre lettere, e de' PP.* dove nò, vuol che lo addurli, ſia un *ammettere contradizioni a' dettami dell' iſteſſa verità.*

F. *Paol.* Sì, poſſono addurſi luoghi diverſi delle Sagre carte, ma non ſaranno mai contrateſti, anzi ſi oſſerveranno tutti uniformi alla Verità, che è una ſola. Il precetto di quella povertà, inſegnata da Criſto con la bocca, e con l' eſempio, e predicata da S. Paolo con le parole *pietas cum ſufficientia*, riguarda appunto il Clero, o ſiano li Miniſtri della Chieſa di Gesù Criſto. Riguarda anche li Laici, ſecondo l' inſegnamento dell' iſteſſo Apoſtolo, non già nel non dover poſſedere, e al non eſſer ricchi; ma nel non porre ne' beni del Mondo la loro fiducia, nel dovere far buon uſo delle ricchezze, e nel dovere del tutto abbandonarle, e poſtergarle, qualora ſiaſi nel cimento di dovere perder queſte, o Criſto.

N. di Aleſ.

N. di Alef. Udite, P. Paolo, la nuova massima Teologica del Moneta, e del Polemar, seguita, ed abbracciata da Mamachio *tom. 1. pag. 52.* Sostenendo essi quel che è vero, che *licet omnis Christi actio sit nostra instructio, non tamen semper ad necessariam imitationem*, poi conchiudono con franchezza, *alias oporteret nos crucifigi.*

F. Paol. O li gran Teologi! Che ha che fare l'imitazione dell'azioni di Gesù Cristo, dirette ad insegnarci i coll'imitazione di quell'unica azione, diretta alla redenzione del Genere Umano? Se tutti gli uomini del Mondo fossero stati vilipesi, flagellati, e crocifissi, erano mai mezzi efficaci, da compensare l'offesa fatta da Adamo a Dio? certo che nò, e perciò fu d'uopo, che il Verbo assumesse la nostra natura, perchè fosse condegna vittima da placare il Divin Padre; come dunque *alias oporteret nos crucifigi?* Se inutile era la crocifissione di tutto l'uman genere al fine, per noi volle il Divin Redentore soffrir tal pena; l'imitarlo per questa parte, non dee essere materialmente; cosicchè *oporteat nos crucifigi*, ma spiritualmente, cioè contrastando, e vincendo l'infelice retaggio della nostra concu-

piſcenza. Per contrario ogni fedele, per quanto può, ſe vuol conſeguire la vita eterna, deve imitare le azioni di Gesù Criſto, che riguardano l'eſercizio delle virtù nel diſtaccamento delle coſe temporali, e nell'attendere alla rettitudine dello ſpirito.

Sent. Mamachio è nemico giurato delle meditazioni del dotto e Santo Tommaſo da Kempis. Dove ſi tratta di diſtacco dai beni temporali, di non pretendere preminenze, di non eſercitare giuriſdizione contenzioſa, di non aſſumere autorità Principeſca, egli ſubito ha pronto per li ſuoi Eccleſiaſtici, che *licet omnis Chriſti actio*, ſia per noſtra inſtruzione, pur tuttavia *non ad neceſſariam imitationem*, dove poi quelli vogliano intervenire a' divertimenti, a' banchetti, non mancherà certamente di affacciare l'intervento di Criſto alle nozze di Cana in Galilea, e che per queſte occaſioni *omnis Chriſti actio ſit ad neceſſariam imitationem*. In ſomma pare, che Mamachio voglia più toſto andare a caſa del Diavolo co' ricchi, che in Paradiſo co' poveri. Non ha fede alle promeſſe del Redentore, il quale aſſicurò li ſuoi Apoſtoli: *ego diſpono vobis, ſicut diſpoſuit mihi Pater meus regnum,*

ut edatis, & *bibatis super mensam meam in regno meo*. Vuol bere, e sganassare nel Mondo. Gli sembra forse, che corra la stessa proporzione tra il certo, visibile, e presente, di quel, che corre tra l' incerto, invisibile, e futuro: ancorchè quello sia temporario, e questo sia eterno.

F. Paol. Nò, egli non crede, nè asserisce che li Secolari, ancorchè ricchi, non si salvino. Anzi appunto dal non essere a' Laici le ricchezze d' impedimento, purchè ne faccian buon uso, al conseguimento dell' eterna salute, egli tira l' argomento, che non lo debban essere per gli Ecclesiastici. A tal oggetto contorce tutti li passi Scritturali: *beati pauperes* &c. *nolite vobis thesaurizare* &c. *Nisi quis renunciaverit* &c. *facilius est camelum* &c. volendo adattarli, così per gli uni, che per gli altri, senza farsi carico nè della distinzione dell' Apostolo S. Paolo, nè di quella di S. Agostino, nè di S. Girolamo.

N. di Ales. All' istesso oggetto disvisa quel *nemo militans Deo, debet sæcularibus negociis immisceri*. Osservate di grazia, e ridete. Ecco nella *pag.* 125. *tom.* 1. le sue parole. *Dimando, se gli Ecclesiastici siano li soli, che militant a Dio? Così pensano alcuni de' Protestanti. S.*

 Pao-

Paolo però non fa distinzione alcuna tra Secolari, e gli Ecclesiastici, e secondo lui, tutti i Cristiani militano, o devono militare a Dio. Or se l' addossarsi l' amministrazione delle rendite pubbliche dello Stato, o della Chiesa, e delle private de' Laici, o degli Ecclesiastici; e se l' attendere alla distribuizione dell' elemosine ec. fosse lo stesso, che implicare se medesimo ne' negozj secolareschi, ne verrebbe in conseguenza, stando alla forza de' raziocinj dell' Avversario, che qualunque o Ecclesiastico, o Secolare si assumesse tali cure, non militerebbe a Dio. Non militò per tanto a Dio Erasto, arcario della Città, come credesi, di Corinto, a nome del quale saluta S. Paolo li Romani: non li fedeli, ch' erano della casa di Cesare, nominati pure da S. Paolo a' Filippensi: non Giuseppe di Arimatea, ricco e nobile Decurione, detto per altro dagli Apostoli uomo giusto, e discepolo di Gesù Cristo ec. . . . Non nego però, che alcuni PP. e Pontefici il testo nemo militans Deo &c. abbiano adattato agli ecclesiastici, ma non perciò n' esclusero li Secolari. Che ve ne pare? la volete più bella? Si può udire concerto più armonioso di sconcertati sentimenti, e di sconnessioni?

Fent.

Pont. Il cervel di Mamachio è come le gambe di colui, che le avea rivolte

L' una dove esce il sol, l' altra a Ponente.

se il Secolare appunto vien così denominato, perchè sta impiegato nelle cose del Secolo, come può esser indirizzato a lui quel *saecularibus negotiis non debeat immisceri?* E se l' Ecclesiastico appunto è tale, perchè non è del secolo, qual legittima conseguenza è mai, che siccome può il Secolare aver cura ed ingerenza nelle cose secolari, così anche ve la possa avere l' Ecclesiastico? Egli è vero, che tanto l' uno, che l' altro *militat Deo*, ma ciascuno, secondo il proprio stato. Altrimenti ne seguirebbe da' raziocinj Mamachiani, che per ragione di reciprocanza, come ambedue *militant Deo*, potrebbero li Laici trattar anche li divini Misteri, che sono privativamente addetti agli Ecclesiastici. Viva il dotto, viva l' ingegnoso Mamachio.

Dicite io Paean, & io bis dicite Paean.

F. Paol. E' veramente cosa da ridere. Non avendo egli potuto ritrovare, nè addurre esempio di Apostolo, Evangelista, o Discepolo di Gesù Cristo, che aves-

avesse voluto prender cura di negozj, ed affari secolareschi; finge a sua posta, che Erasto, arcario della Città di Corinto, quei della casa di Cesare, e Giuseppe di Arimatea, fossero dell'ordine Ministeriale, o sia Ecclesiastico, quando erano meri laici. Nè contento di ciò, va nella *pag.* 290. *tom.* 1. a pescare un certo *Mnasone*, perchè chiamato da S. Paolo *antiquum Discipulum*, e lo inzeppa ancora in questo numero, anche per provare, che si potea fin d'allora esser ricchi, e possederſi fondi dagli Ecclesiastici.

Font. Da ora innanzi tutti questi, per la patente loro spedita dall'Autore del *Diritto libero*, saranno dalla Chiesa nominati nelle pubbliche preci con particolar menzione, invocandosi *S. Eraste*, *Sancti de Domo Cæsaris*, *S. Joseph ab Arimathea*, *S. Mnaso orate pro nobis*, o pur dovranno da'fedeli intendersi compresi nella rubrica di *omnes Sancti Discipuli Domini*.

F. Paol. Anzi vi si dovrà anche aggiungere quel *Filemone*, ch'egli nella *pag.* 294. ritrova mentovato da S. Paolo, e chiamato di lui *Cooperatore*, e quell' *Archippo* Colossense, perchè il Grisostomo con un *mihi videtur*, lo suppose de-

degli ascritti al Clero, ancorchè ricco, e potente, cosicchè S. Tommaso disse di lui: *erat potens in Colossis, ita ut omnes Christiani essent sub ejus umbra*.

N. di Ales. Voi, caro F. Paolo, deridete Mamachio, e non avete ragione. Voi dite, che egli non ha potuto trovare un esempio nel ceto degli Apostoli e Discepoli di chi possedesse, ed egli ne adduce più di uno.

Pont. Sì certamente. Nella *pag.* 288. confutando l' obiezione, che gli si facea coll' esempio di S. Matteo, che alla prima chiamata del Signore *relictis omnibus secutus est eum*: egli riflette, e dice così: *Or veggiamo ciocchè seguita a scrivere l' Evangelista*, & fecit ei convivium magnum in Domo sua. *Dallo stesso testo dunque oppostoci dall' Avversario, costa che S. Matteo lasciò tutto con l' affetto, ma non tutto effettivamente, mentre si ritenne la casa, che senza dubbio era un bene stabile, e li suoi danari, onde fece un gran convito al Signore. Questo convito, per essere stato fatto al Divino Maestro dal nuovo discepolo, prescelto per Ministro de' principali del S. Vangelo, e per essere stato grande, fu in conseguenza abbondante.* Chi mai potrà rispondere a così

for-

forte argumento? Costui non è un arcario di Corinto, un Filemone Cooperatore di S. Paolo. Egli è un Apostolo e Vangelista.

F. Paol. Dunque o sarà falso il Vangelo, o il precetto di Cristo *nisi quis renunciaverit*, si eseguiva sol con l'*affetto*, e non con l'*effetto*, come vuol Mamachio, e gli Apostoli, Evangelisti, e Discepoli burlavano il Mondo, fingendo di aver abbandonato tutto per Cristo, a fine di vivere a spese de' babbioni nel tempo stesso, che ritenevano con l'effetto tutto il proprio. O il gran pazzo da catena! Il Santo Vangelo non mentisce, e gli Apostoli, e Discepoli abbandonavano tutto in effetto, e non con l'animo solo. Doveva egli riflettere, che il convito dato in quell' occasione dal nuovo Discepolo al Divino Maestro, addita l'allegrezza, che colui provò alla divina chiamata. E che il *relictis omnibus* poi susseguì. Oltredichè con far ciò, veniva S. Matteo appunto ad adempire il precetto di Cristo *quod habes, da pauperibus*, tra il numero de' quali era il Redentore, e li suoi Discepoli. Quel *convivium magnum* poi, sù di cui Fra Cocomero riflette, che per essere stato fatto al Divi-

vi-

vino Maestro dal nuovo discepolo, dovea in conseguenza essere abbondante; non fu certamente un lauto desinare, apparecchiato da' Cuochi, e Confettutieri Francesi; ma qual si conveniva alla sobrietà, e temperanza del Divin Redentore, che certamente non era un ghiottone, come Mamachio. Nè l'epiteto di *magnum* dinota, a chi ben intende il latino, squisitezza ed abbondanza di vivande; ma numero grande di Convitati, perchè molti erano li compagni e seguaci di Gesù Cristo, altrimenti il sagro testo avrebbe usato l' aggiunto di *opiparum* volendo esprimere grande e spesoso convito, o simile. Sono delirj, anzi bestemmie, le supposizioni di aversi ritenuta S. Matteo la proprietà della casa, e li danari; tantopiù che buona parte di questi non provenivano da lecito acquisto, quandochè stava esercitando il poco onesto mestiere di pubblico Telonario.

Font. Avete ragione, Mamachio è una bestia; ma non sarà certamente tale per un altro esempio, che adduce, a cui non so, se avete che rispondergli. Nella *pag.* 289. *tom.* 1. adduce egli l' esempio di un altro Apostolo e Vangelista insieme, qual è S. Giovanni. Ritro-

trova egli, che costui, dopo la morte di Gesù Cristo, ricevè la B. Vergine *IN SUA*. *Vale lo stesso*, dice egli, *che in domum suam*; perchè il testo Greco dice εἰς τὰ ἴδια, *in propria*. Soggiunge poi di aver S. Agostino interpretato questo passo *in propria non prædia, quæ nulla propria habebat, sed officia, quæ propria dispensatione exequenda curabat*. Dopo tutto ciò conchiude: *A noi poco importa stabilire, se era propria di S. Giovanni, o se era del comune della Chiesa, quella casa. Se era dell' Apostolo, dunque il Ministro del Vangelo possedeva. Se della Chiesa dunque possedeva la Chiesa*.

F. *Paol.* Quì, oltre al dimostrarsi di non aver sale in zucca, fa conoscere la sua solita mala fede nelle citazioni, con arrecar dimezzato il luogo di S. Agostino: il quale sostiene il contrario. Questo gran Dottore era così persuaso, che gli Apostoli, e Discepoli nulla possedessero di proprio, che appunto dalle parole *accepit eam in SUA*, fa nascere la questione, dove mai avesse egli ricevuta la B. Vergine (1). Ecco le sue

(1) Div. August. . . . . *Sed in qua sua*

ſue parole. *Sed in qua SVA Ioannes matrem Domini accepit? Forſe non era egli del numero di coloro, che diſſero a Criſto: Ecco noi abbiamo laſciato tutto, per ſe-*

ſua Joannes matrem Domini accepit? Neque enim non ex eis erat, qui dixerunt ei, ecce nos dimiſimus omnia & ſecuti ſumus te. Sed ibi quoque audierat, quicumque iſta dimiſerit propter me, accipiet in hoc ſaeculo centies tantum. Habebat igitur ille diſcipulus centupliter plura, quam dimiſerat, in quae ſuſciperet ejus matrem, qui illa donaverat. Sed in ea ſocietate B. Joannes receperat centuplum, ubi nemo dicebat aliquid ſuum; ſed erant illis omnia communia, ſicut in Apoſtolorum Actibus ſcriptum eſt. Sic enim erant Apoſtoli, quaſi nihil habentes, & omnia poſſidentes. Quomodo ergo matrem Magiſtri, & Domini ſui diſcipulus, & famulus accepit in ſua, ubi aliquid nemo ſuum eſſe dicebat? An quia paulo poſt in eodem libro legitur, quotquot poſſeſſores prædiorum, & domorum erant, vendentes offerebant pretia eorum, & ponebant ad pedes Apoſtolorum, diſtribuebatur autem cuique, prout opus erat. Intelligendum eſt, ſic diſtributum fuiſſe huic diſcipulo quod opus erat, ut illic etiam

seguir Te? Forse ch' ei nel tempo stesso non udì la risposta del Signore: chiunque avrà abbandonate queste cose temporali per amor mio, riceverà anche in questa vita il centuplo? Avea dunque il S. Discepolo centuplicatamente più di quello, che avea abbandonato, e dove potea ricevere la Madre di colui, che glie l' avea dato. Appunto perchè Giovanni era entrato nel Collegio degli Apostoli, Discepoli e credenti, nella qual società niuno riputava propria, alcuna sua cosa, ma del comune, come sta scritto negli Atti. Costoro eran tali, che nulla avendo, possedean tutto perchè di nulla erano bisognosi. Ma come il Servo, e Discepolo del Signore potea ricevere in SUA la Madre del Signore in una società, dove niuno dicea di esser sua veruna cosa? Forse perchè negli Atti stessi si legge, che qualunque pos-

---

etiam B. Mariæ, tamquam matris ejus, portio poneretur: magisque sic debemus accipere quod dictum est, ex illa hora suscepit eam discipulus in SUA; ut ad ejus curam quidquid esset ei necessarium, pertineret. Suscepit ergo eam, non in sua prædia, quæ nulla possidebat, sed officia, quæ proprie dispensatione exequenda curabat.

possessore di. campi, o di case vi si arrolava, vendendo tali fondi, ne arrecava il prezzo a piè degli Apostoli, e si distribuiva a ciascuno, secondo il bisogno? Deve intendersi, che tal porzione di allora in poi diedesi a Giovanni, che vi venisse compresa anche la porzione di Maria, dichiarata Madre di lui. Cosicchè le dette parole: ex illa hora suscepit eam Discipulus in sua, *vanno a dinotare, che ad esso Apostolo spettasse la cura di provvedere quanto a lei fosse necessario. Ricevè egli dunque Maria non in alcun suo predio, che affatto non ne avea, ma IN OFFICIA, cioè nella cura, ch' egli prendea, nel dispensare quello, che passava per le sue mani.*

Font. Dio buono! e che fronte di macigno? e dove mai quì si rincontra sillaba, non che parola, o concetto, che avessero potuto dar luogo al dilemma: *Se la casa era dell' Apostolo, dunque il Ministro del Vangelo possedeva: Se della Chiesa, dunque possedeva la Chiesa?* Dove è, che si davano de' fondi alla Comunità? Se il Santo dice, che appunto nasceva la difficoltà di non potersi dire ammessa la B. Vergine in alcun predio, o casa nè propria di S. Giovanni, perchè *nulla propria pradia possidebat;* nè

del-

della Comunità, perchè de' fedeli *quotquot possessores prædiorum*, *& domorum erant* li vendevano, e ne recavano il prezzo a piè degli Apostoli? Onde poi conchiude; che l' avesla ricevuta in SUA, doveva intendersi *intelligendum est*, che nelle distribuzioni cotidiane si aggiunse alla porzione di Giovanni, anche quella, che toccava a Maria Vergine: *sic distributum fuisse huic discipulo quod opus erat, ut illic etiam B. Mariæ tamquam matris ejus portio poneretur*. Dove è, che S. Matteo si avesse ritenuta la Casa, e li danari? se appunto S. Agostino, per dimostrare, che S. Giovanni non aveva nulla, dice che essendo egli del Collegio Apostolico, non potea averne, perchè era *ex eis, qui dixerant Domino*: Noi abbiamo lasciato tutto, per seguir te?

N. di Ales. Qual maraviglia? In tutta la sua Scrittura siegue lo stesso stile, e si gonfia nell' atto, che pesta l' acque nel mortajo. Per via di finzioni, e di falsi supposti sfodera arditamente li suoi frenetici raziocinj. Ricordatevi di quel che dice alla *pag.* 138. *tom.* 1. Prende a confutare il dottissimo Signore Campomanes, e 'l savissimo *Ragionatore*. Costoro fondatamente scrissero, che i pri-

primi Cristiani di Gerosolima *vendevano li fondi, e ne recavano il prezzo a piè degli Apostoli, donde nascea il sostentamento della Comunità de' fedeli.* Da ciò deduceano, che l'Ordine Ecclesiastico *non possedea fondi stabili.* Questa verità non solamente risulta dagli Atti degli Apostoli; ma ben anche dal testè citato passo di S. Agostino. Or vedete quanti sogni affastella Frate Cipolla. Dice egli: *Or quei beni erano case, campi: in sostanza eran fondi. Erano dunque offerti de' fondi alla Chiesa.* Dopo ciò ripiglia: *Dimando pertanto, se avendoli ella ricevuti, ne divenne padrona? Se dirà di sì, era ella dunque capace di divenirne padrona, e d'impossessarsene; e poichè non v' intervenne la licenza, nè il consentimento del Sovrano, bisognerà dire, che ella era capace d'impadronirsene, indipendentemente da tali condizioni.* Con quel che siegue a dire, da muover nausea agli stomachi avvezzi a digerire anche il ferro. Dove mai si nominano fondi dati alle Comunità?

F. Paol. Più graziosa però è la bella di lui pensata, che si legge dalla *pag.* 141. a 144. Ritrovando egli, che S. Barnaba Apostolo avea venduto il suo pode-

re,

re, qual credete, che sia la conseguenza che ne deduce? Eccola. 1. *Chi vendea, dice egli, allora le case, e li campi suoi? Non solamente S. Barnaba, ma anche Anania, e Saffira. Adunque vendano presentemente e Chierici, e Secolari, quanto possiedono di fondi. 2. A chi davano eglino quei primi Cristiani i prezzi delle vendute possessioni? Agli Apostoli. Dunque a' successori degli Apostoli, vale a dire, a' Pastori della Chiesa si dia per ora quelche sarà ritratto dalla vendita delle possessioni, e degli Ecclesiastici e de' Secolari. 3. Dimando tali possessioni ec.* Con tutte queste interrogazioni fucate, e con un lungo inetto paralogismo egli vuol farne nascere un assurdo, che resta dileguato col solamente distinguere, che gli Apostoli e Discepoli, o sian Ministri della Chiesa vendevano per adempimento di quel *nisi quis renunciaverit*, non mai voluto intendere da Mamachio: Anania e Saffira, o siano li Fedeli Laici, vendevano per effetto di carità, a fine di alimentare i credenti. Li ministri della Chiesa non doveano posseder fondi e ricchezze, ma vivere delle oblazioni, e della mercede del loro ministero. Li Laici poteano possedere, ed esser anche ricchi, purchè facessero buon uso de' beni, e delle ricchezze.

N. di Aless.

N. di Alef. Se disse l' Epico Ferrarese

Pazzia sarà, se le pazzie d' Orlando
Volessi raccontare ad una ad una;

ben potrebbe dirsi lo stesso di noi, qualora tutti li delirj di cotesto scempio volessimo riandare. Ogni pagina, ogni periodo, ogni parola, ogni sillaba ne contiene tanti, che se ne farebbe un volume. Egli è Maestro per privilegio, e vuol farla da Teologo della Sorbona, o di Salamanca. Non ha cognizione di Canoni, nè di Concilj, nè della Storia Ecclesiastica, e non ha scorso nè il Decreto, nè le Decretali, e vuol farla da Canonista. Non ha appreso neppure le Istituta, e fa l' interprete delle leggi. In somma egli è quel bruto ragghiante, che al dir di Fedro

Virtutis expers, verbis jactans gloriam,
Ignotos fallit, notis est derisui,

ed a cui il Leone interrogato,

Qualis videtur opera tibi vocis meae?

Rispose

Insignis certe, sic ut nisi nossem tuum
Animum, genusque, ipse fugissem metu.

Bent. Sono, P. Maestro, verissimi i pregj

gj che gli date; ma pure scorriamo un pò più innanzi, almeno per ridere. In un teatro li Rappresentanti si lusingano di conseguire degli applausi, gli Ascoltatori di ritrarne piacere. Restano sovente gli uni e gli altri ingannati. Questi perchè col loro danajo hanno comperato una noja: quelli per averne ritratto delle fischiate. Sia nostro il tedio: conseguisca Mamachio l' altrui derisione.

F. Paol. Vedete nella *pag.* 233. *tom.* 1. Il Grisostomo, parlando della Potestà Spirituale, scrisse, che questa *de Saecolari vita non habet multam curam: omnia de caelestibus pronunciat*. Mamachio dà di mano a quel debole appiccaglio del *non multam*, e *dice*, *tanto ci basta. Dunque de' secolari vi a ha il Principato Ecclesiastico* non multam curam; *vale a dire qualche cura* abusando di un figurato modo di dire, che è lo stesso, che se avesse detto, che la Potestà Spirituale non si dà verun pensiero delle cose secolari. Poi dalle parole dell' istesso gran Dottore: *omnia autem de caelestibus pronunciat*; osserva egli, che nell' istesso luogo avea colui scritto, che la *Potestà Spirituale era tanto più eccellente della temporale, quanto è il cie-*

Cielo della terra; e da ciò tira il seguente suo argomento. *Or si ha egli a dire, che il Principato Ecclesiastico, perchè è molto più eccellente di quel, che sia il Cielo della terra, e perchè tratta delle cose celesti, e tutto opera per queste, e non molto si cura delle appartenenti a questa vita; per questo non debba avere verun dominio, proprietà, e possessione; ma ogni dominio, proprietà, e possessione esser debba di quello, che gli è inferiore, e meno eccellente di quel che sia la terra dal Cielo?* Avete che opporgli? si può escogitare raziocinio più ben filato?

Font. Se regge l'argomento suo, reggerà anche questo mio. Gli Angeli sono di natura più eccellente, e superiore di quella degli Uomini, quanto è più eccellente, e superiore lo spirito, che la materia. All' uomo è permesso, e conviene l'esercizio del Matrimonio. Or si ha egli a dire, che la natura angelica, perchè molto più eccellente, e superiore di quel che sia lo spirito della materia; per questo non debba avere il piacere, sollazzo e divertimento conjugale; ma ogni piacere sollazzo, e divertimento debba essere dell' Uomo, che gli è inferiore, e meno ec-

cellente di quel che sia lo spirito del corpo.

Non credo, che possa negar la maggiore, perchè le Sagre Carte col *minuisti eum paulo minus ab Angelis* c' insegnarono di esser l' Uomo inferiore, e meno eccellente degli Angeli. Se negherà la minore, che all' Uomo competa l' esercizio del matrimonio; verrà a negare, ch' egli stesso abbia potuto nascere, o dovrà dire, che sia nato da congiungimento illecito, o bestiale. Dunque sussisterà la conseguenza. Metta pur l' argomento in

Barbara, celarent, Darii, Ferio, Baralipton

che quella rimarrà sempre *a pari* concludentissima.

Se vorrà distruggerla; bisogna che dica, che non tutto quel che conviene ad una natura, ancorchè inferiore, conviene ad un' altra, benchè superiore, perchè diverse tra loro. Così noi distruggeremo anche la sua; perchè non tutto quel, che conviene alla Potestà temporale, ancorchè meno eccellente, compete alla spirituale, benchè più eccellente, perchè tra loro diverse e distinte. Ma se l' istesso gran Santo co-

costituì la maggior eccellenza e superiorità della Potestà spirituale, appunto perchè *de saeculari vita non habet multam curam, omnia autem de coelestibus pronunciat*: non è egli il Frate uno stralunato, che la vuol abbassare, col farle aver cura delle cose temporali?

F. Paol. Perchè forse, come dianzi avvertiste, egli apprezza ugualmente, anzi un pò più, li beni presenti e visibili, che gl' invisibili e futuri.

N. di Ales. Maravigliosa però è la franchezza di lui, dove dalla *pag.* 273. a 284. interpetra l' autorità di Ugone Vittorino, oppostagli dal suo Avversario. Egli, come fece Medea del corpo di suo fratello Absirto, la scompone, e dismembra, e la fa a brani: vi tramezza li suoi sofismi, le non cause per cause, le anfibolie, ed i paralogismi, e crede di fargli dire quel che non dice. Ricordatevi, vener. Fr. Paolo, che Ugone da S. Vittore, Scrittore del XII. Secolo, Sassone di nazione, al credere del Maibonio (1), o d' Ipri in Fran-

 cia,

(1) *Henric. Maibon. Rer. Germanic. tom.* 3.

cia, come vuole il Mabillone (1), scrisse diverse cose intorno alla materia di che trattiamo; così ne' tre libri *de caerimoniis, sacramentis, & officiis, ecclesiasticis*, che nel dialogo *de Sacramentis Legis naturalis & scripta*, e nella *Summa sententiarum XII. tractatib. comprehensa*. Dell' autorità di questo si è servito con somma fedeltà, e buon giudizio il detto *Ragionatore*. Per contrario il nostro F. Mamachio ne ha fatto un giuoco.

Fent. Mi sono accorto, ch' egli si è dilettato di porre quel di avanti in dietro, e vicendevolmente quel di dietro avanti secondo che gli riusciva meglio il suo conto. Solita costumanza per altro de' Pseudofilosofi.

N. di Ales. Vegniamo al fatto. Dice Ugone: *Laici Christiani, qui terrena & terrena vitae necessaria tractant, pars Corporis Christi sinistra sunt; Clerici vero, quoniam ea, quae ad spiritualem vitam pertinent, dispensant, quasi dextera pars sunt Corporis Christi; sed constat his duabus partibus totum Corpus Christi, quod est Universa Ecclesia*. Le cose terrene adunque si trattano da' Secolari, che

(1) *Mabill. Vet. Analect. tom.* 1.

che sono la parte sinistra; Gli Ecclesiastici dispensano quelle, che riguardano l'eterna vita, e perciò sono la parte destra del Corpo di Cristo, ma degli uni, e degli altri è composto tutto il di lui corpo, che è la Chiesa.

Font. Per Chiesa adunque non s'intendono, nè sono privativamente li soli Chierici.

N. di Aless. Siegue avanti. *Laicus interpretatur popularis, quia* λαος *populus. Clericus dicitur a* κληρος *græce, quod latine interpretatum, sortem sonat; sive quod ipse sorte sit electus a Deo ad servitium Dei; sive quod ipse Deus sors illius sit, & quod portionem aliam in terra habere non debeat Clericus, nisi Deum, & ea quæ ad partem Dei spectant; cui statutum est decimis & oblationibus, quæ Deo offeruntur sustentari. Laicis ergo Christianis fidelibus terrena possidere conceditur;* CLERICIS VERO SPIRITUALIA TANTUM COMMITTUNTUR: *quemadmodum olim in illo populo priore cæteræ tribus, quæ typum Laicorum præferebant, portiones in hæreditate acceperunt; Sola Tribus Levi, quæ Ecclesiasticos figurabat, decimis*

& oblationibus, *& sacrificiorum victimis pascebatur*.

F. *Paol.* Quì si vede, che Ugone parla col linguaggio istesso di S. Girolamo, intorno al distintivo de' due Ordini di *Laici*, e di *Chierici*, nella Chiesa; che a' primi *terrena possidere conceditur*, a' secondi *spiritualia tantum committuntur*. Che Tipo della divisione de' due Ordini della futura Chiesa fu la distinzione della Tribù di Levi dall'altre Tribù, quella figurando gli Ecclesiastici, queste rappresentando li Laici. Che a questi fu conceduta l'eredità della Terra promessa, e ne ottennero il possesso; a quella furono solcanto concedute le decime, le oblazioni, e li sagrifizi, per sostentarsi.

N. *di Ales.* Strepita Mamachio, che il suo Avversario si fosse fatto carico soltanto di quelle parole *Laicis terrena possidere conceditur*; *Clericis vero spiritualia tantum committuntur*, e l'incolpa di mala fede, per avere trascurato, che l'istesso Ugone in altro luogo afferma, che la Chiesa può possedere non che fondi stabili, ma ben anche de' feudi. Andiamo dunque a vederne il vero. Ugone nel *cap. 5. de sacr.* mette per titolo *quod omnis administratio eccle-*

sia-

siastica constat in tribus, h. e. in Ordinibus, in Sacramentis, in præceptis. Questo dunque è il circolo dell' esercizio della Potestà spirituale. Passa poi nel *cap. 7.* ad esaminare come cosa estranea, *quomodo Ecclesiæ terrena possideant*, e dice: *de his autem bonis ad terrenam vitam pertinentibus, quæ vel possident Prælati in subjectis, vel subjecti a Prælatis* (e qui non dissentisce Mamachio *pag.* 271. che per Prelati s' intendano i Principi secolari) *quædam Ecclesiis, Christi devotione fidelium concessa sunt possidenda.* Fin qui cita il buon Frate fedelmente, come si osserva dalla *pag.* 274. sino alla prima riga della seguente. Poi non facendogli a verso quel che sussiegue, lo salta netto netto, cioè *salvo tamen jure regiæ potestatis. Sic enim rationabile est & bonum.*

Font. Non potea certamente piacergli. Vide egli qui apertamente confessato quell' *eminente dominio* del Principe, che egli deride, come invenzione, e fantomo de' Realisti degli ultimi tempi.

N. di Aless. Continua Ugone, ed egli pur lo trascura, *nihil enim inordinatum adprobare potest vera Justitia, spiritualis siquidem Potestas non ideo præsidet, ut terrenæ præjudicium inferat, sicut ipsa*

terrena Potestas, quod spirituali debetur, numquam sine culpa usurpat.

F. *Paol.* Dovea anche trascurarlo. Vedesi quì, che l' istesso Scrittore conobbe e confessò, che le cose temporali sono soggette alla Potestà secolare, e che la spirituale, ancorchè *præsideat*, come più degna, non dee alla terrena *præjudicium inferre*. Vedesi quì, che li beni temporali, ancorchè passino nella Chierisia, non mutano natura, e non divengono spirituali, o divini. Or come tutto ciò roversciava il suo chimerico sistema, nè sapea trovar modo, neppur co' sofismi, da confutarlo, ha stimato di non farsene carico.

Font. Ma posto ciò, come ha egli poi il coraggio di rinfacciare altrui mala fede nelle citazioni

N. di Ales. Ma andiamo avanti *Si igitur* (dice Ugone) *quando huiusmodi quæ ad terrenam vitam spectant, Christi Ecclesiis conceduntur; ii quidem qui largitores sunt muneris, hoc solum concedere possunt in ea, quod possident.* Non può dunque la destinazione di qualunque privato pregiudicare a' diritti del Principato. *Et licet Ecclesia fructum terrenæ possessionis in USUM accipiat; ipsas possessiones numquam ita a regia potestate alien-*

elongari posse intelligat. Si può dir più chiaro, che li beni dati alla Chiesa, sono dati in quanto al frutto e all'uso, nè mai vengono sottratti dalla potestà de' Sovrani? Ne adduce anche la ragione: *quando si ratio & necessitas postulaverit, & illis* (cioè beni *ipsa potestas debeat patrocinium, & illi*) cioè alla regia Potestà) *ipsæ possessiones debeant in necessitate obsequium. Sicut enim regia Potestas patrocinium, quod debet, alteri non potest dare:* cioè siccome la Regia potestà difende tali beni, e non deve proteggere, chi volesse togliergli ed occupargli; *sic ipsa possessio etiam ab Ecclesiasticis obtenta, obsequium, quod regiæ potestati pro patrocinio debetur, jure negare non potest*. Nulla può desiderarsi nè di più preciso, nè di più distinto, nè di più chiaro. Dopo aver fin quì parlato de' beni dati dalla devozione de' privati alle Chiese, passa Ugone a far parola di quei, che le Chiese godono per la liberalità de' Principi, onde siegue a dire: *Et Principes terreni in terrenis possessionibus, quas vel in subiectis, vel sine subjectis*; cioè terre senza abitatori, e terre con abitatori, *possident; Ecclesiæ aliquando concedunt solam utilitatem, aliquando &*

 uti-

utilitatem, & *potestatem*: *utilitatem* *sine potestate concedunt*, *quando fructum quidem possessionis ad usum Ecclesiæ transferri decernunt*; *sed potestatem justitiæ exercendæ in ipsa possessione ad ejus Jurisdictionem transire non permittunt*; *aliquando potestatem*, & *utilitatem simul tribuunt*. Qui si ravvisa, che niuna giurisdizione contenziosa ha, o può esercitar la Chiesa sovra de' fondi posseduti, se non per concessione de' Principi. Non lasciano luogo da dubitarne le parole, che sieguono: *Ubi tamen diligenter attendendum est*, *quod potestatem exercendæ justitiæ per Ecclesiasticas personas*, *aut judicia sæcularia non potest exercere*: *potest tamen ministros habere laicas personas*, *per quas jura*, *ac judicia* AD TERRENAM POTESTATEM PERTINENTIA, SECUNDUM TENOREM LEGUM, ET DEBITUM JURIS TERRENI, EXERCEAT. *Sic tamen*, si noti bene, UT ET IPSUM QUOD POTESTATEM HABET A PRINCIPE TERRENO SE HABERE COGNOSCAT. Questi sono li sentimenti di Ugone da S. Vittore, intorno al come possieda, e debba possedere beni temporali la Chiesa. Cioè che in quelli, a lei conceduti da' pri-

privati, non possa godérne, che *fructum*, e debba crederli avuti *ad usum*, riconoscendo su di essi sempre il *dominio eminente del* Sovrano, *nunquam a regia potestate elongari posse intelligat*. In quelli, che ha ottenuto da' Principi, debba vedere, se a lei ne sia stata conceduta la sola *utilità*, cioè il frutto e l'uso solamente, o pure l'utilità e la *Potestà*, cioè il frutto e l'uso, con insieme la Giurisdizione. In questo secondo caso dichiara, che l'esercizio di questa conceduta giurisdizione non può amministrarsi da persone Ecclesiastiche, ma per mezzo di persone laiche: e che questa stessa grazia *a Principe terreno se habere cognoscat*. Ben rammentandosi Ugone dell'imperial costituzione, ove si legge, *quoniam constat Episcopos, & Presbyteros forum legibus non habere, nec de aliis causis, secundum Arcadii & Honorii divalia constituta, quæ Theodosianum Corpus ostendit, præter Religionem posse cognoscere* (1). Or si vadano di grazia a riscontrare li raggiri, li sofismi, le melensaggini, e le false induzio-

 ni,

(1) *Cod. Theod. lib. 16. de Episc. Audient.*

ni, che su tal passo adopra Fra Concozza. Crede di potere rovesciar tutto, e di cantar il trionfo, con arrecar a pag. 283. le parole dell' istesso Autore: *quanto autem vita spiritualis dignior est, quam terrena, & spiritus quam corpus: tanto spiritualis potestas terrenam, sive secularem potestatem honore & dignitate praecellit.* Ma chi niega che *ratione objecti, & subjecti*, al dir delle scuole, la Potestà spirituale sia più degna? *Nam spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet* (le porta a lettere majuscole) *ut sit, & judicare habet si bona non fuerit*. Ma chi contrasta, che la spirituale debba insegnare la secolare (che questo suona quell' *instituere*) ed anche giudicare, *si bona non fuerit* nel Foro della penitenza? Crede egli forse, che Ugone con quell' *instituere*, *UT SIT*, abbia voluto intendere, che la Potestà spirituale crea, ed istituisce le Potestà secolari? S' inganna all' ingrosso. Gli era ben noto il comun sentimento de' PP., che queste non sono istituite, che da Dio, egualmente che la Potestà spirituale: nè avrebbe rovesciato con un simil sogno, quanto dianzi abbiamo esaminato. Suppone forse, che con quel *& judicare habet si bona*

non

non fuerit, che avesse voluto dire, che le azioni de' Principi, fuori del foro della penitenza, possano essere giudicate dalla Potestà ecclesiastica in termini di pubblico Giudizio; e con altre pene, che spirituali? Egli va di gran lunga ingannato. I Principi non hanno altro Giudice delle loro azioni, che il sommo Dio. *Et ubi Sacerdotii ammonitionibus* (disse *epist.* 171. Ivone Carnutense) *non acquieverint, divino judicio sunt reservandi, ubi tanto districtius sunt puniendi, quanto minus fuerint divinis admonitionibus obnoxii*. E con l' istesso sentimento tanti altri Dottori, e Padri, specialmente quando spiegano quel *tibi soli peccavi* del Salmo 50.

F. *Paol.* Quello però che a me fa meraviglia si è, che queste parole di Ugone: *nam spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, & judicare si bona non fuerit*, si trovano rotondamente trascritte nella Bolla *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII. (1) senza però quelle due sillabe *ut sit*. Ugone visse nel XII. Secolo. Bonifacio diede fuori detta Bolla nel 1302. onde è certo, che il

(1) *Decretal. Extravag. lib.* 1. *tit.* 8.

il secondo le trascrisse dal primo. Or come può egli essere avvenuto, che quelle due sillabe, *ut sit*, cotanto a proposito al disegno di Bonifacio, fossero state da lui trascurate? Fa d'uopo credere, che nei Mss. di Ugone l'avesser inserite nei tempi susseguenti gl'interpolatori Romani, appellati Correttori, che intanto non ardirono anche d'inserirle nella Bolla *unam sanctam*, perchè con essersi questa pubblicata, potevano venire smentiti; locchè non temeano, che avvenisse dall inserirle nelle scritture di Ugone Vittorino, che videro la luce delle stampe in tempi assai posteriori. Sia però come si voglia. Le dette parole debbonsi prendere nel sentimento esposto da Noi perchè possano aver sussistenza. Così pure è notabile la sincerità di lui che, vivuto nel Secolo duodecimo, dopochè sin dal 1071. da Gregorio VII. erano state avanzate le massime della Monarchia Sacerdotale, avesse scritto col linguaggio, e coi sentimenti dei puri Secoli della Chiesa.

Font. Ma notabile ancora è la scaltrezza di Mamachio, che oltre al deridere il suo Avversario, per aver dato il titolo di S. Padre ad Ugone; procura di scemare a costui il credito, con di-

re nella *pag.* 273. *nota* 2. che sebbene S. Tommaso lodi in qualche luogo il detto Autore, pure non ha difficoltà di dire in altre occasioni, *non est dicendum, sicut Hugo de S. Victore dixit: dixit verba erronea: hoc est falsum*. Insomma egli dove non può im osturare con *la penna di Gabriello*, procura ingannare con *li carboni, che arrostirono S. Lorenzo*, o con li suoi viaggi *in truffa, e in buffa, dove per quell'abito Santo, ch'ei porta addosso, vide volare li pannelli, cosa incredibile a chi non li avesse veduti*.

Not. di Alef. Se gli potrebbe di legger condonare ogni cosa; ma non già quella fronte dura, con cui dopo avere scompigliate le divine Scritture, e li detti dei PP. e dei Dottori, grida vittoria, e canta il trionfo: come falla *pag.* 282. *tom.* 1. dove dice: *viene in conseguenza, che mostrar non si possa in verun conto, che sia vietato (lo che basta a stabilire, che sia lecito) agli Ecclesiastici, ed alla Chiesa l'acquistare, e possedere beni temporali*. Come non si può dimostrare, che sia vietato, quando tutto il Vangelo dimostra, che vien prescritta all' Ordine Ministeriale la povertà? Come basta a stabilire, che giacchè non è vietato, sia lecito; se non

non solamente S. Agostino, ma gli stessi Gentili Filosofi, privi del dono della Fede, conobbero questa verità, che non tutto quel, che non è vietato, sia lecito?

Pont. Perchè F. Mamachio è colui, *che niuna scienza avendo, sì ottimo ciarlatore, e pronto è, che chi conosciuto non l' ha; non solamente un gran Retorico lo stimerebbe, ma direbbe esser Tullio medesimo, o forse Quintiliano* (1).

V. *Paolo*. Ma non si ferma qui. Passa avanti a stabilire, come sentenza ortodossa, (2) che *per diritto non solamente umano, ma eziandio divino, libero, e non impedibile da qualunque Potestà Secolare la Chiesa possa acquistare e possedere beni temporali anche stabili*. Or non vedete, P. Maestro, la temerità, l' ingiustizia, l' ingratitudine e la sciocchezza contenute in questa massima, che si battezza cervelloticamente per Ortodossa? La temerità, perchè rovescia in tutto l' autorità dei Sovrani. L' ingiustizia, perchè si permette che li Laici pos-

(1) *Novel. Giorn. 6. Nov. 10.*
(2) *Mamach. Introduz. tom. 2. p. 30.*

possano impunemente, e per autorità divina essere spogliati dagli Ecclesiastici. L'ingratitudine, perchè dovendo l' Ordine Ministeriale riconoscere, quanto ha dalla pietà dei Laici, vuol farne un' arme contro gli stessi suoi benefattori. La sciocchezza, perchè se ciascun privato può impedire con atti tra vivi, o per ultima volontà, che li suoi beni non passino alle Chiese; come si può ciò impedire alla somma autorità dei Monarchi?

N. di Ales. Io leggo e rido. Vedete al *t. 2. c. 1. p.* 33. con che franchezza assume, *che vanamente si deduca dalle Sagre lettere, che non per altro diritto gli Ecclesiastici, e le Chiese acquistino, e possegganno beni terreni, che per concessione dei Sovrani del Secolo.* Quì nel §. 1. prende a confutare quel, che si deduce dall' esempio di Mosè, che vietò di non offerirsi più altro per la struttura del Tabernacolo. Dice egli adunque, *che Mosè diede un tal ordine non come Principe temporale, ma come gran Sacerdote e Profeta, ed interprete della legge.* Sì, egli è vero, che Mosè fu anche Sacerdote, e Profeta, la Scrittura è chiara, li PP. son concordi. Il sommo Sacerdote però fù Aronne,

e non può dubitarsene. Or ci dica egli, qual è più il *grande* che egli attribuisce a Mosè, o il *sommo*, che fu attribuito ad Aronne? Li Grammatici gl' insegnano, che è più il *sommo* superlativo, che il *grande* positivo. Posto ciò nell' avere ubbidito nelle cose di sua ispezione Aronne, che era il sommo, a Mosè, ch' era il grande, o dee confessare un assurdo, che il superlativo sia da meno del positivo; e che Aronne da Pontefice divenne Diacono; o pur dee concedere, che l' ubbidì, perchè Mosè era insieme Sacerdote e Principe. Anzi adducendo egli stesso pag. 33. not. 2. l' autorità di S. Tommaso, *quod in lege veteri Sacerdotes Regibus leguntur subjecti*, a che consumare inutilmente il tempo, e la carta in sostenere, che Mosè fece il divieto, come *gran Sacerdote e Profeta*, e *Interprete della legge*; quando potea farlo come Principe?

F. Paol. Molto più si dee ridere ascoltando, e leggendo quel che siegue alla pag. 35. *Or mi si dia*, dice egli, *un Sovrano, che sia tale, qual fu Mosè, a cui ore ad os parlava il Signore, che noi ne ammetteremo in questo genere le ordinazioni*.

Font.

Bent. O bella: o bella. Ho pronta la risposta *ad convertentiam*, ed è questa: *or ci si dia un Papa, o un Concilio, che sia tale, a cui ore ad os parli il Signore, che noi ne ammetteremo nelle cose temporali le ordinazioni.*

N. di Aless. Ma chi gli ha rivelato, che quanto Iddio comunicò a Mosè, glie l'avesse comunicato, come *a gran Sacerdote*, e non già come a Principe, e Capo di quel Popolo? Tutto quasi il dettaglio dell' antica legge è fissato nell' Economia del Governo Civile, e niun bene sovrannaturale ed eterno vi si promette. Inutili adunque sono quelle citazioni del *cap.* 35. dell' Esodo, e del 17. del Deuteronomio dalla *pag.* 36. a 37. come da questa alla 39. a prò dell' autorità Papale.

Fi. Paol. Per vedersi però sempre più di che tempra sia il cervello di costui, si legga dalla *pag.* 43. fino alla 46. *tom.* 2. Pretende egli confutare il dotto *Ragionatore*, perchè costui fondatissimamente scrisse, che non avendo Cristo istituita la sua Chiesa, e li Ministri e Presidenti di essa, o sian gli Ecclesiastici con verun possesso, o dominio di beni temporali, non dovea ciò riconoscere, che da diritto umano, e perciò una

una tal conceffione poter effer ampliata, riftretta o tolta dalla Poteftà fecolare. Egli contro di tal verità come sbrocca? *Eccovi*, dice, *alcuni argomenti al suo affatto fimili. Gesù Crifto iftitul la Chiefa, e i Prefidenti di effa, fenza avere lor dato neppur un Diacono. Dunque li Diaconi non fono d' iftituzione divina : dunque fono d' iftituzione umana: dunque d' iftituzione civile : dunque il Sovrano laico può torre alla Chiefa il diritto di ordinar Diaconi*, con quel che fiegue dell' ifteffa pafta. Or non è egli quefto un fupporre ftupido, chi legge? Non è un farfi giuoco dell' altrui dabbenaggine? Confonder cofe di mera temporalità, come fono beni ed acquifti, con le cofe del Sagro Miniftero. Dove mai fi vede ne' fagrofanti Vangeli incaricato agli Apoftoli, che non creaffero Diaconi, come fi vede prefcritta in ogni rincontro la povertà e 'l diftaccamento dalle cofe temporali? Se Crifto a' fuoi Apoftoli, Difcepoli, e Vangelifti addofsò il pefo dell' edificazione, e direzione della fua Chiefa; anche loro ne commife li mezzi, e gl' iftrumenti, che doveano effere li Miniftri dell' Ordine inferiore. Onde è,

che

che S. Ignazio Martire (1) dicea: *quid sunt Diaconi, nisi imitatores Christi, ministrantes Episcopo, sicut Christus Patri, & operantes illi operationem mundam, & immaculatam?* E S. Paolo (2) *Christus dedit quosdam Apostolos .... alios autem Pastores, alios Doctores .... in opus Ministerii in ædificationem corporis Christi*, cioè della sua Chiesa. Comunicò sì certamente Cristo a' suoi Apostoli quel che conveniva per la sua Chiesa; ma non giungerà Mamachio a provare, che avesse anche loro comunicato, che per *diritto libero non impedibile e divino* acquistassero fondi e ricchezze, e che con questi mezzi avesse voluto istituire la sua Chiesa.

N. di Aless. Prosiegue il delirio. *Certò Cristo* (continua egli a dire,) *istituì la sua Chiesa, senza avere ammesso al seno di lei de' Presidi delle Provincie, e de' Sovrani del Secolo. E' QUESTO PURE UN FATTO, ED UN FATTO CERTISSIMO. Dunque se la Chiesa ha diritto di ammettere i Presidi, e li Sovrani al suo seno, non l'ha per istituzione*

(1) *Ignat. in epist. ad Trallianos.*
(2) *Paul. ad Ephesios*

zione divina ec. Quì, oltre alla balordaggine dell' inetta deduzione si è notabile la di lui malignità verso de' Principi in quella riflessione su del non aver Cristo ammessi, nell' istituir la sua Chiesa, nè Magistrati, nè Sovrani, dove carica la mano con quelle parole: *è questo pure un fatto, ed è un fatto certissimo.*

F. Paol. Ah, P. Maestro, non più. Codesta maniera di scrivere conviene a chi ha mandato a rimpegolare il cervello. Non si può leggere senza irritamento.

Font. Qualora ciò debbaci ritrarre dal proseguirne la lettura, dovremo quì terminarla. Tutta l' opera del Frate è un aggregato di simili scempiaggini, e frenesie. Udite di grazia questa. Nel *tom.* 2. *pag.* 60. si fa l' opposizione in nome del suo Avversario, che per essere omai soverchi li beni posseduti dagli Ecclesiastici, si debbano impedir loro li futuri acquisti. Ecco la sua risposta. *O questa è graziosa. Per gli Ecclesiastici li beni son troppi, e pe' Secolari, abbiano quante fattorie si vogliono, e languiscano nell' ozio, e nell' infingardaggine, e giuochino, profondano, perdano, siano dati alla crapula, quanto loro aggrada, non vi ha da esser cosa, che basti.* La

volete più bella? Non vel dissi' io, che egli vuole, che quel che compete a' Laici, competa anche agli Ecclesiastici? Tuoni pure il Vangelo, parlino li PP. in contrario, egli ripeterà, che non debbono intendersi, come universalmente s'intendono. Ma come mai può dire, che li Laici languiscono nell' ozio, e nell' infingardaggine? Or non son essi coloro, che sudano in coltivar le campagne, che stentano nell' esercizio dell' arti meccaniche, e liberali, che spargono il sangue in difesa della Patria, e della Religione, e che s'impiegano all' utile della Società? In confronto di ciò, quali sono le fatiche degli Ecclesiastici, cosicchè loro non possa rinfacciarsi ozio ed infingardaggine?

F. Paol. Pazienza, Signor Fontanelle. Lo stato di voi Laici è tale, che dovete ascoltare anche in pubblico da su di un pergamo un' invettiva, ed a pagarne a danajo contante, chi ve la fa, e che poi talora sganassando, si ride di voi. Vegniamo a cose più sode. Vedete al *tom.* 2. *pag.* 89. come temerariamente, e con quanta sciocchezza parla della rispettabile autorità de' Sovrani. *Desidero*, egli dice, *di sapere*, *in che consiste quel Sovrano Dominio*, *che si*

at-

tribuisce a' Principi su de' beni de' loro sudditi, sicchè in qualunque mano passino, l' abilità, che hanno li sudditi stessi di possederli, sia riservata a' medesimi Principi in guisa, che questi la possano legitimamente restringere, ed anche torre. Non è egli questo un costituire il Principe proprietario, e assoluto padrone de' beni de' suoi Stati?

Font. Se desidera sapere in che consiste quel Sovrano dominio, glie l' insegnerà Ugon Grozio, il quale scrisse *Res subditorum sub eminenti dominio esse civitatis* (cioè della pubblica potestà) *ita ut, qui civitatis vice fungitur, iis rebus uti easque perdere & alienare possit, non tantum ex summa necessitate, quae privatis quoque jus in aliena concedit, sed ob publicam utilitatem* (1).

N. di Aless. Sì, ma costui è autore *damnatae memoriae*. Questa sorte di autori egli non l' ha neppur fiutati, per iscrupolo di coscienza. Il suo studio particolare è stato su l' Opere dell' Uditor di Rota Polemar, o sul Moneta, Zabarella, Gretsero, Santarelli, e simili.

F. Paol.

(1) *Grot. de J. B. & P. lib.* 1. *cap.* 3.

F. *Paol.* Ah che con rossore, P. Maestro, costui ci obbliga a confessare, che le materie di diritto non sono per lo cappuccio, nè per la cocolla. Si dovrebbero fermare i Frati sovra quei perditempo delle scuole, e lasciare che *tractent fabrilia fabri.* Non è mancato, egli è vero, tra' nostri, chi fosse ben anche intelligente di Diritto Pubblico, e Civile; ma sono stati più radi, che li corvi bianchi. F. Mamachio però, come affatto digiuno della materia, ovunque ne parla, inciampa più volte, che la mula di Galeazzo Florimonte, della quale disse il Berni

Dal più profondo e cavernoso centro,
Ove ha Dante albergati i Bruti, e i Cassi,
Fa, Florimonte mio, nascere i sassi
La vostra mula, per urtarvi dentro.

Il *Dominio eminente* nel Principato ha per oggetto non la privata, ma la pubblica utilità. Nasce da quel principio di ragione, che detta ad ognuno di doversi l' utile particolare posporre al generale, ed il pubblico anteporre al privato. Senza di ciò niun proprietario sarebbe sicuro nel possesso della sua roba. La sicurezza proviene dalla conservazione del Tutto, che è la Società. Il diritto

di proprietario riguarda il bene di quel solo, che è proprietario. Decaderebbe di preminenza, e di autorità il *Dominio eminente*, se degenerasse in *Dominio di proprietà*. Non può dunque il Principe torre altrui la proprietà, nè darla a se, o ad altri, senza l' oggetto della pubblica necessità, o utilità. Per questo solo oggetto l' *abilità* di ciascun particolare, e di ciascun Corpo, che lo Stato compongono, rimane soggetta alla direzione della Cura Legislatrice. *Quippe quæ*, dicea Coccejo il Giovine, *ad salutem Civium, ad justitiam exercendam, ad summum illud bonum civile populorum procurandum, unice a Deo constituta, divinæque Majestatis suffraganea, & solo suo nomine inviolabilis, & sancta potestas est* (1). Che se ciò ha luogo per tutti li beni de' sudditi Laici, l' *abilità* de' quali nel possedere, nasce da diritto di natura, delle Genti, e Civile; quanto più dee aver luogo per li beni degli Ecclesiastici, l' *abilità* de' quali in possedere beni temporali, nasce soltanto dalla concessione de'

(1) *Ad Grot. de J. B. & P. lib. 1. cap. 4. §. 13.*

de' Sovrani; dappoichè Cristo istituì la sua Chiesa senza alcun possesso e dominio di fondi. Dall' ignoranza di questi principj, e nozioni derivano tutte le sconnessioni dello Scrittore del *Diritto libero*.

N. *di Alef.* Egli però vi opporrà sempre quei benedetti *loculi* del Signore, sovra de' quali niuna autorità esercitò la Potestà Secolare. E dalla *pag.* 64. *a* 68. *tom.* 2. vi opporrà anche le contestazioni del mio Clero Gallicano, che sempre fece fronte alle pretensioni della Corte su de' beni Ecclesiastici, non già per controversia d' impedirsi acquisti futuri, ma per imposizioni di tasse, o di sussidj.

Font. In quanto alla ricca Zienda de' *loculi* si è data confacente risposta. Per quel che riguarda le contestazioni del nostro Clero; Voi ben sapete, P. Maestro, quanti siano stati li dibattimenti su tal assunto. Il nostro Clero forma uno de' Stati della Nazione. L' interesse, sempre ingegnoso a proprio vantaggio, gli ha fatto avanzare tali massime. Il Parlamento però, e la Corte non glie l' ha mai fatte valere. Se in alcuni suoi Editti ha colorate le formole, non ha trascurato l' essenza. Il da-

najo si è sempre dal Clero erogato, nel tempo di tutte e tre le linee de' nostri Monarchi. Questa verità può riscontrarsi in tutte le scritture de' nostri Autori (1).

N. di Aless. Vi opporrà ancora quelle sue false induzioni, che dal non avere gl' Imperadori Romani vietato a' primi fedeli il recare il prezzo de' fondi venduti a' piè degli Apostoli, si deve arguire, che la Chiesa può acquistare indipendentemente dalla permissione de' Sovrani; altrimenti, dice egli, si avrebbero dovuto gli Apostoli, e i primi Fedeli fare scrupolo, gli uni di accettare, e gli altri di dare, senza il consenso del Principe *pag.* 92. *a* 97.

F. Paol. O crede di ragionare a' Certaldesi, o bisogna dire, che ha dato già volta. Gli Apostoli si dispropriavano di tutto, ed egli dice, che faceano acquisti. Li Fedeli vendevano li fondi, e

(1) D' *Arbery tom.* XII. *Theveneau preceptes du Roy S. Levis a Philip. III. son fils.*
Fonteneau tom. IV.
Recueil des Amortiss.
Memoire du Clerg. tom. VIII.
Joly tom. II.

e ne recavano il prezzo per sostentamento della Comunità, ed egli finge, che questa acquistasse poderi, e tenute. Quelle oblazioni servivano al cotidiano sostentamento, non ad accumulare ricchezze, o a fare acquisti. Ogni uomo, che nasce in una società, ha diritto di conservar la vita; nè a veruno dee essere impedito il soccorrere ád un altr' Uomo, perchè viva. Qual permissione di Principe in ciò si richiedea, quale scrupolo poteano avere gli Apostoli di ricevere quel che era di precisa necessità per vivere?

Font. Signori miei, poco manca ch' io non scoppj. Se costui non è stato inceppato di mani e piedi, non si troverà altro matto, che lo meriti.

N. di Ales. Ma se Voi pur voleste continuarne l' esame, abbiate la tolleranza di udire sconnessioni, e delirj sempre più ridicoli e nuovi. Osservate dalla *pag.* 97. fino alla 112. *tom.* 2. quanti ne aggruppa. Sostiene, che li passi Scritturali, dove s' inculca la soggezione alle Potestà sublimi; debbano con più ragione applicarsi alla Potestà spirituale. Ci troverete quelle recondite citazioni. *Tu es Petrus &c. Quemcumque ligaveris &c. Beatus Cœli Janitor*

 di

di S. Ilario ec. l' *ipſa eſt porta, quam non vincunt ſuperbæ inferorum portæ*, di S. Agoſtino, che farebbero ridere il ſempre dolente Eraclito, ed in fine la ſeguente ben adatta concluſione: *Non trovo finalmente, che a Tiberio, ed a chi dopo lui avea a regger l' Impero, ſia ſtata data la poteſtà dal Signore di paſcere, e di confermar nella fede i Criſtiani, e di eſſer loro Dottore e Maeſtro; ma trovo bensì, ch' ella ſia ſtata conceduta a S. Pietro, ed in S. Pietro a' Succeſſori di lui.*

Font. E' veramente marchiana. Come? il paſcere, l' eſſer Dottore e Maeſtro, deve riputarſi lo ſteſſo, che l' eſſer Poteſtà Dominante e Legislatrice?

F. Paol. Nò, non deridete come freneſia Mamachiana codeſto penſamento. Lo ſpirito di partito ſpinſe anche de' Valentuomini, che non è lui, a ſomiglianti interpretazioni. Se domanderete al Baronio, che denoti quel *paſce oves meas*, vi riſponderà toſto *Supremum in Eccleſia dominium tibi aſſere*. Se ne richiederete il Bellarmino, vi replicherà *regio more impera* (1).

Font.

(1) *Caſaubon. Exercit. ad Baron. Epiſt. Dedicat.*

Font. Questi sentimenti sono diametralmente contrarj alla voce di Cristo presso gli Evangelisti, che per quanto mi sovviene disse: *Reges gentium dominantur eorum Vos autem non sic, sed ad formam facti gregis.*

F. Paol. Ho voluto discolpar Mamachio, dove si può, con additare, che non è sua soltanto codesta stranezza. Non ho adottato il suo sentimento.

Font. Ma se l'esempio delle stranezze altrui vale a giustificar le nostre, avrà luogo quell'epigramma di Marziale.

Quod nimio gaudes noctem producere vino &c.

N. di Alef. Voi dunque volete inferire, che dove ogni Uomo suol avere del *pazzo tronco un ramo*, ne abbia Mamachio in testa tutta intera la pianta e la radice. Ma passiamo oltre. Come effetto dell'antecedente sua massima, avanza nella *pag.* 113. *tom.* 2. quest'altra. *Or li Pastori uniti al capo loro, qual è il Pontefice Massimo, e perciò la Chiesa tutta non da' Principi, nè dagli Imperadori, ma da' Pastori e dal Pontefice stesso rappresentata, quando mai hanno riconosciuto nella potestà conferita du*

Gesù Cristo a S. Pietro, tu es Petrus &c. le *suddette limitazioni?* Il suo assunto è quì di provare, che nell' Ordine Ministeriale risieda l' autorità di decidere ogni controversia; e che non mai la Chiesa ha conosciuta nella potestà delle chiavi, veruna limitazione di non ingerirsi nelle cose temporali, e nel governo Civile. Rispondete F. Paolo.

F. Paol. Io in coteste poche parole rinvengo, come voi l' avete già preveduto, due gravissimi errori. L' uno si è, che egli assenta di essere la Chiesa di Gesù Cristo costituita di soli Ecclesiastici, o sian Ministri, quando per comun sentimento, e per massima indubitata, ella è composta di Chierici, e di Laici, e vi ricorderete, che Ugone appellò i Chierici la parte destra, a cui *spiritualia tantum committuntur*, e li Laici appellò la parte sinistra, a' quali *terrena possidere conceditur*, e che dell' una, e dell' altra parte *constat totum corpus Christi, quod est universa Ecclesia.* Sapete ancora meglio di me, che ogni fedele nel rinascere al sagro fonte, è costituito Sacerdote di Gesù Cristo: onde promiscuamente di tutti li

fe-

fedeli S. Pietro disse (1): *vos autem genus electum, regale Sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis*. Così S. Giovanni nell' Apocalisse affermò, che li fedeli per Gesù Cristo *regnum & Sacerdotes* furono costituiti (2), e S. Girolamo chiamò il Battesimo *Sacerdotium laicorum*, cosicchè, nel conferirsi questo Sagramento a' bambini, si pratica il rito di adoperarsi anche il Sagro Crisma dell' olio benedetto, perchè si argomenti, che ogni Cristiano viene adottato per figlio di Dio, e divien partecipe del regno, e del Sacerdozio di Gesù Cristo (3).

Font. Mamachio però ha avuto della carità, e della moderazione. Ha cacciato dalla Chiesa i *Principi e gl' Imperadori*, non già i privati. Veramente i *papaveri* sono sempre quei, che si prendono di mira: *tu summa papavera carpe*, leggiamo nel Sulmonese. I Privati non possono togliere i già fatti, nè impedire li futuri acquisti agli Ecclesia-

 sti-

(1) *Petr. 1. cap. 2. v. 9.*
(2) *Apocalyp. cap. 11. v. 6.*
(3) De Marca *Differtat. de Discrim. Claricor. & Laicor. cap. 2.*

ſtici. Il loro timore naſce dalla parte de' Principi. Scuſate ſe vi ho interrotto, ven. F. Paolo.

F. *Paol.* Tertulliano più chiaramente parla di queſto Sacerdozio di ciaſcun Criſtiano. *Nonne*, dice egli, *& laici Sacerdotes ſumus? Scriptum eſt enim, regnum quoque nos, & Sacerdotes Deo, & patri ſuo fecit. Differentiam inter ordinem & plebem conſtituit Eccleſiæ authoritas, & honor per ordinis conſeſſum ſanctificatus* (1).

N. *di Aleſ.* Non è molto opportuna, F. Paolo, queſta autorità di Tertulliano. Le citate parole ſi leggono nei libri dell'eſortazione alla caſtità, e queſti libri furono da lui compoſti, dopo che era già incorſo nelle freneſie di Montano (2).

F. *Paol.* E' veriſſimo; ma queſta dottrina del Sacerdozio di ciaſcun Criſtiano, ancorchè laico, è dottrina ricevutiſſima e

---

(1) *Tertull. Exhort. ad caſtitat. cap.* 7.

(2) *Cave de Script. Eccleſ. Bellarmin. de Script. Eccleſ. Popeblount Cenſ. Cel. Auth.*

e comune, come lo notò il Petavio (1), benchè debba intendersi di un Sacerdozio, non in termini stretti, qual è quello dei Ministri di Ordine. Nè da ciò ho voluto inferir altro, se non se, che grosso sproposito sia l'assertiva, che la Chiesa venga rappresentata dai soli Pastori uniti al suo Capo, cioè solamente dall'Ordine Ministeriale. Egli o sogna, o delira. Qual Concilio Generale si è mai convocato senza intervento del Principe, o dei suoi Ministri? Perchè mai nei Sinodi, anche Provinciali, debbono intervenire li Deputati, o Rappresentanti delle Università? Perchè nell'elezioni dei Vescovi, si dovea attendere l'approvazione del Popolo?

L'altro errore notabile è quello, che *non mai la Chiesa abbia riconosciuto nella potestà conferita da Cristo a S. Pietro veruna limitazione*. Insegnarono Cristo e gli Apostoli, che la Potestà delle Chiavi era ristretta nelle cose meramente Spirituali. Riconobbero e PP., e DD. e la Chiesa tutta una tal verità, che *alia est Ecclesiasticarum rerum constitu-*

G 6 tio,

(1) *Petav. de Eccles. Hierarol. lib.* 3. *cap.* 3.

tio, *& alius sensus saecularium*, e che *Pontifex introspiciendi in palatium potestatem non habet* (1). Le massime opposte son di recente conio. Riconoscono l'epoca loro dal Secolo Ildebrandino. Si battezzarono per cose di Religione quelle, che non riguardavano, che un vile interesse temporale. Posto il ruinoso fondamento, che fossero cose di Religione, pretendea giustamente la Potestà Spirituale di esserne il Giudice, e Decisore.

N. di Ales. Su questi falsi supposti cammina sempre Mamachio, e perciò incontriamo la seguente invettiva a *pag.* 113. *tom.* 2. *Non si ascoltano li Pastori ec. e chi mai viene ascoltato? Il Signore Rettore della cattedra di commercio il Signor Marchese S. . . . Monsieur l' Avocat au Parlament, L. Andr. le Blanc. de Castillon Avocat au Parlament: questi giudicano di tali cose, e decidono, e si ingegnano d'indurne li Sovrani del Secolo a non attendere gli insegnamenti dei Dottori della Chiesa; ma a seguitare chi n'è l'impugnatore; vale a dire essi Avvocati, Marchesi, e Cattedratici del com-*

mer-

(1) Gregor. II. epist. 2ae

mercio, *che entrano nell' ovile di Gesù Cristo non* per ostium, *ma aliunde &c.*

Fant. Quanti svarioni e spropositi in questo compuntivo sermoncino! Gli si potrebbe dire

Se un dente gli cadesse a otta a otta
Per cadaun sproposito, *in brev' ora*
Si ridurrà a mangiar pappa e ricotta.

Per prima: di quali passi Scritturali si tratta? di quelli, in cui s' inculca dagli Apostoli Pietro e Paolo coll' *omnis anima &c.* la dovuta soggezione alle Potestà della terra. Questi passi, perchè troppo chiari, non mai nè da' PP. nè da' DD. si sono interpretati, altrimenti. L' unico Padre, e Dottore, che è uscito in campo ad applicarli alla Potestà Spirituale è F. Cocozza. Come dunque può dire, che li Cattedratici del Commercio, li Marchesi S. . . . . e gli Avvocati al Parlamento entrano nell' Ovile di Cristo non *per ostium*, ma *aliunde*; quando costoro hanno seguita l' interpretazione de' PP. e de' Dottori della Chiesa? Eglino, grazie a Dio, vi sono entrati *per ostium* del Santo battesimo, e professano la vera credenza. Mamachio è quello, che secondo il costume de' Frati, vuol apri-

ro

re. sempre nuovi forami, e ci si diletta, e ne trionfa.

F. Paol. La sua malizia consiste in affettare per materia di Religione, e di fede la controversia del possesso de' beni, e delle ricchezze, e dell' *Eminente Dominio* de' Principi su quelli, ancorchè passati, o avessero a passare in mano della Chierisia. Perciò nella *pag.* 116. *tom.* 2. rapportando il fatto di S. Ambrogio, dice: *si trattava allora in Milano di causa appartenente alla fede, come ora si tratta in più luoghi della potestà delle chiavi date da Cristo alla sua Chiesa, e dell' ampiezza della medesima, che è pur causa di fede*. E soggiugne appresso con la solita maledicenza: *li Consiglieri, quantunque adulatori dell' Ariana Imperatrice, quantunque non meno politici de' Montesquieu, e de le Blanc, e degli Spiriti de' tempi nostri, quantunque Ariani, o fautori dell' Arianismo, nientedimeno non osarono di passar oltre.* Egli scambia le carte. Tra S. Ambrogio, e Valentiniano II. si trattava allora di far convenire gli Ariani co' Cattolici. L' Imperadore volea, che ne fossero Giudici li suoi Magistrati. La controversia era per verità materia di fede, e 'l deciderla spettava al Giudi-

zio

zio Ecclesiastico, anche per le leggi Imperiali precedenti. Or come si adatta ciò alla controversia presente, che si raggira sù di cose temporali? Che hanno che fare li passi Scritturali intorno alla maggioranza, o uguaglianza, e consustanzialità del Padre e del Verbo; coll' evidentissimo senso dell' *omnis anima Potestatibus sublimioribus. &c.* Ne' luoghi dubbj ed oscuri della divina legge non deve farla da interprete il Giudizio privato; ma quel della Chiesa. Fu errore del Protestante Brenzio il dire *ad unumquemque privatum hominem pertinet de doctrina Religionis judicare* (1). Fu temerità di Lutero il millantare *nihil recipimus, nisi scripturas, sed sic, ut penes nos sit certa authoritas interpretandi* (2). La contrarietà delle opinioni loro li smentisce, e confonde la loro arroganza. Dove però l' intelligenza delle Sacre carte è manifesta: dove conformemente è stata da' PP. e da' DD. della Chiesa confermata; ben può ciascun fedele nell' istesso sentimento

far-

(1) *Brentius in Confes. Vittemb. articu.* 15.

(2) Luth. tract. *de servo arbitrio*.

farne uso. Delle Potestà Secolari intesero gli Apostoli con quel *omnis anima &c. Dei enim Minister est &c. Nec sine causa gladium portat*. Di queste dissero li Padri, che fossero *soli Deo minores &c. inter homines primi, post Deum secundi &c. non habent in terris quemquam altiorem*. Onde S. Bernardo *si omnis ergo & vestra, quis vos excepit ab universitate?*

Font. Permettetemi, che v' interrompa. S. Bernardo a sentimento di Mamachio fu un Uomo invidioso, nè si dee tener conto di quel che scrisse. Osservate alla *pag.* 270. *tom.* 1. le sue parole. *Lo stesso S. Abate avendo malvolentieri sofferta l' elezione di Eugenio III. fin allora suo Monaco, al Ponteficato, così scrisse a' Cardinali nella lettera* 237. *Quid .... irruere in hominem rusticanum? . . ridiculum videtur pannosum homuncionem assumi ad præsidendum Principibus*.

F. Paol. Questa è la sua condotta. Quando vede stringersi li panni addosso da qualche Scrittore, procura alla peggio di screditarlo, ancorchè sia un Santo.

N. di Ales. Questa condotta è approvata dalla recente Morale. Si può anche calunniare, per prevenire il male, che si teme da un nemico. Ne fecero speri-

men-

mento a loro spese il povero Vendrochio, e l' Abate di S. Cirano. Con una direzione d' intenzione si salva tutto. Mamachio ha bevuto col cioccolatte de' Farisei, anche la loro dottrina. Chi sostiene li diritti degli acquisti della Chiesa, può discreditare li Padri stessi della Chiesa, quando li trova contrarj al suo assunto. Ci è incappato non solamente S. Bernardo, ma l' istesso Apostolo S. Matteo, che finse di lasciar tutto per Gesù Cristo, e si ritenne la Casa, e li danari. Possono dunque soffrire in pace li Vanespen, li Cattedratici del commercio, li Marchesi, e gli Avvocati del Parlamento le cortesie, delle quali li colma Mamachio. Continuate F. Paolo.

F. *Paol.* Diceva io adunque, che la denominazione di *Potestà* privativamente a' Principi Secolari compete. Impropriamente si attribuisce all'Ordine Ministeriale, che non ha facoltà coattiva esterna. S. Agostino in tutti li rincontri delle sue Opere così appella li Sovrani del Secolo. *Quando Deus vult concitare Potestates adversus hæreticos &c. Cur non legitime hoc fieri potest, ut per ordinarias & legitimas Potestates &c.* Papa Innocenzio I. *meminerint a Deo*

Po-

Potestates has fuisse concessas, & propter vindictam noxiorum gladium fuisse permissum, & Dei esse Ministrum (1). Nella Chiesa altra facoltà non risiede, che d' insegnare, persuadere, amministrar sagramenti, e fulminar censure, e scomuniche. Onde Isidoro. *Cæterum intra Ecclesiam* Potestates *necessaria non essent, nisi ut quod non prævalet Sacerdos per Doctrinæ sermonem, hoc impleat Potestas per disciplinæ rigorem. . . . Quod Ecclesiæ humilitas exercere non prævalet cervicibus superborum* Potestas Principalis *imponat* (2). Queste adunque sono le Potestà: di queste parlasi in quell' *omnis anima &c.* A queste intesero i PP. e li Dottori, che dovesse ogni vivente ubbidire e star soggetto. A questo appartiene il regolamento delle cose Secolari. Vere, e sussistenti furono, e sono le limitazioni riconosciute nell' autorità del Sacerdozio di non mai poter eccedere li confini delle cose meramente spirituali. Ogni giudizio, ogni senten-

(1) Apud Gratian. caus. 23. e 24. quæst. 4. e 5. tit. de Re milit.

(2) Ibid. Isidor. lib. 3. Sententiar. cap. 53. de summo bono.

tenza, che fuori del centro di sua autorità, proferisca, è attentato, è eccesso, nè se ne deve far caso: manca di facoltà, e può esser fallace ogni sua decisione. Non così nelle materie spirituali. Da queste sono lontanissime le controversie di acquisti, di dominio, e di giurisdizione.

Font. Mamachio però non si arrenderà; come altrove ha arrecato quel *Beatus cæli Janitor*, ci addurrà quel *tremunt Potestates*, contenuto nel *præfatio* della Santa Messa. Se non pure qualche espressione delle Decretali *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII. o della *Novit.* d' Innocenzo III., e vi rinfaccerà sempre, che siete Eretici, perchè non ubbidite al comando di Gesù Cristo, che prescrisse di udirsi li Maestri della legge. Osservate di grazia nella *pag.* 126. come malmena *l' Osservatore della carta di Roma*. Ecco le sue parole: *L' impudenza dell' autore di questo esecrabil libello, nel censurare l' Ecclesiastiche costituzioni, l' astio contro la Chiesa, l' impegno di deprimere il Clero, e di esaltare, o di scusare gli Eretici di già condannati, non si possono di passaggio numerare e ribattere. Vi sarà forse, chi si prenderà carico di renderne all' autore medesimo il suo*

con-

canto. *Vantasi costui di seguitare l' Ocamo, condannato nel tredicesimo Secolo per Eretico, e per tale riconosciuto in tanti Secoli finora da tutto il Mondo Cattolico, e dimostra di essersi approfittato de' monumenti raccolti da' Protestanti Scardio, e Goldasto, degni Maestri di un tanto discepolo*. Che ve ne pare? non è questo un elogio degno di esser uscito da penna Cristiana, e che professa Regolare Istituto, contro di un Cattolico, e che tale è nato, e vive?

F. *Paol*. La serpe tanto più furiosamente si avventa, quanto più gravemente si sente premere. Le *Osservazioni su la carta di Roma* sono ripiene di rispetto per la Potestà Spirituale. Nel tempo stesso che sostengono li diritti del Principato, parlano con riverenza grande verso l' Ecclesiastica Gerarchia. Io l' ho scorse con piacere. Non vi sarà di che censurarle, anche quando siano esposte alla disamina del severo Tribunale dell' Indice. Non da Ocamo, da Scardio, o da Goldasto ha ricavato l' Autore le sue dottrine; ma dalle Scritture, e da' PP. Non vi s' incontra la citazione di un solo autore Eterodosso in materie di dogma. Tutte le riferite parole di Mamachio contengono un' evi-

vidente impoſtura. Può ognuno chiarirſene con la lettura dell' Opera del detto Autore.

N. di Aleſ. E' inſoffribile la temerità. Impiega quaſi tutto il *tom.* 2. a malmenare ingiuſtamente l' *Oſſervatore*. Si legga dalla *pag.* 145. fino alla 151. nelle note, e dalla *pag.* 201. fino alla 228. quanti ſofiſmi adopera per fargli dire quel che non ſognò di dire, circa li ſuffragj de' morti, e circa la ſoggezione di Criſto a Pilato, e intorno al tributo pagato dal Redentore.

Font. Io laſcio a voi, miei Signori Teologi, e Maeſtri della legge, il decidere, ſe ſiano ſuffiſtenti l' accuſe intorno a' ſuffragj, e alla ſoggezione di Criſto a Pilato. Vi priego ſoltanto a permettermi, che faccia le mie rifleſſioni ſul pagamento del tributo. Si ſcaglia Mamachiò contro l' *Oſſervatore*, per avere ſenza eſitazione aſſerito, che il *didragma*, pagato per Criſto e per S. Pietro, foſſe il tributo, che ſi pagava agl' Imperadori Romani. Il Fiutamelloni vuole, che coſtui aveſſe dovuto almen dubitare, che poteva eſſer quello, che ſi pagava al tempio, come ne dubitarono anche Scrittori Proteſtanti. A me pare, che ſe tal controverſia era

un

un problema, ben potea l' *Osservatore* attenersi a quell' opinione, che più gli piacea, senza meritare il titolo addossatogli di *presontuoso*, e d' *ignorante*, e di non avere neppur *da lungi salutate le Scritture*. Vi priego intanto a dirmi, che ne abbiano opinato li dotti, e che sia più accostante alla verità.

ℵ *di Alef.* L' unico tributo, che Iddio impose da prima agl' Isdraeliti, fu la *capitazione* del mezzo siclo (1). Egli l' impose loro, per mezzo di Mosè, come una riconoscenza del suo sovrano dominio, e ne destinò il ritratto al mantenimento del Tabernacolo. Era questo tributo il prezzo del patrocinio, che Iddio s' impegnò di accordare al suo popolo, e si pagava senza (2) ecce-

(1) Exod. Cap. XII. & sequent.: *Dabunt singuli pretium pro animabus suis Domino, & non erit plaga in eis . . . susceptamque pecuniam, quae collecta est a filiis Israel, trades in usus tabernaculi testimonii.*

(2) Schicard. de Republ. Hebraeor. *cap. 3. theor. XI. num. 84., nemo erat exemptus. Exigebatur viritim a Sacerdotibus, Levitis, Peregrinis, etiam mercenariis atque pauperibus.*

cezione da tutti quei, che erano dell' età di anni 20. in sù. Quando gl' Israeliti annojati del governo Teocratico, vollero li Re proprj, come l' altre Nazioni, furono essi come quelle soggettati ad altri tributi. In fatti sotto il regno di Davidde si veggono nominati li Collettori, e Tesorieri Reali nelle Città, e ne' borghi (1). Dal regno di Salomone a quel di Roboamo crebbero tanto, che perciò principalmente dieci Tribù si sottrassero all' ubbidienza di costui (2). Erano dunque li Giudei tenuti non meno al pagamento del mezzo siclo pel Tabernacolo, e poi pel Tempio, che a' tributi dovuti al Principe. A tempo di Pompeo il Grande, questi dopo avere espugnata Gerusalemme, la rese tributaria al Popolo Romano (3). Giulio Cesare, dopochè sog-

---

(1) Paralip. XVII.: *Super thesauros autem Regis fuit Azmot filius Adiel. His autem qui erant in urbibus & vicis praesidebat Jonathas filius Osia.*

(2) Regum III. cap. 12.: *Pater tuus durissimus &c.*

(3) Joseph. Antiquit. lib. 14. c. 4. n. 4.: *Urbem quidem Hierosolymam Romanis vectigalem fecit.*

soggiogò l' Egitto, prescrisse, che tutta la nazione Giudea, a riserva della Città d' Joppe, pagasse in ogni anno, fuorchè nel settimo, appellato sabbatico, i tributi all' istesso Popolo di Roma (1). Agrippa, al dir di Filone, essendo stato in Giudea, fece de' doni al tempio, dispensò delle grazie a' Cittadini, ma non gli allevið da' tributi (2). Ne' tempi di Augusto si fecero due numerazioni in Giudea. L' una fu per la capitazione delle persone; l' altra per le terre, e per li beni (3). Il tributo si corrispondea a' Romani sì per l' una, che per l' altra; anzi rimesso quel della capitazione, non s' intendea

rila-

(1) Idem lib. 14. cap. 10. num. 6. *Tributa pendat tota Judaeorum natio, excepta Ioppe, idque singulis annis, nisi sit annus septimus, quem Sabaticum appellant.*

(2) Philob. de Legat. ad Cajum fol. 1032. prope fin.: *Templum donis honoravit, & civibus quantum potuit indulsit SALVIS VECTIGALIBUS.*

(3) *Siganius de Republ. Hebraeor.* lib. 5.

rilasciato quel per le terre, e così *e converso* (1), come si rileva dalle Pandette. Il tributo per la capitazione era uguale per ciascuna testa sì del povero, che del ricco. Quello delle terre veniva regolato dalla loro maggiore, o minore estensione e frutto. Incerto è però l' importo dell' uno, e dell' altro. Alcuni credono, che per le terre, e fondi non oltrepassasse la decima parte del frutto di un anno. Per la capitazione un *denario*, ch' era la giornaliera mercede di un operajo, e 'l diurno stipendio di un Soldato, e 'l Baronio lo chiama *modestum sane tributum* (2). Estio nondimeno con altri pensò, che fosse più, e Lipsio ne dubita. Sotto la Signoria de' Seleucidi ebbero li Giudei la permissione di coniar monete proprie, nè poi da' Romani loro fu tolta. Quindi è, che nella storia Evangelica, siccome si fa menzione di *sicli*, *didracme*, *e statere*, monete Giudee, così anche si parla di *assi*, *e denarj*, monete Romane. Prevenuti li Giudei da quel *non*

(1) *L. ultim. ff. de censib.*

(2) *Baron. ad ann.* 34. *Annal. tom.* I. *num.* 10.

facies tibi sculptile &c. abborrivano fin anche nelle monete qualunque impronta d' effigie umana. In fatti il mezzo ficlo avea da una parte la *verga verdeggiante di Aronne*, col motto: *Jerufcalaim Kodifcam*, cioè *Hierufalem urbs Sancta*, e dal rovefcio l' urna della manna, con le parole: *Schechel Ierael*, cioè *Siclus Israeliticus* (1). Correano dunque in Giudea monete Romane, ed Ifdraelitiche, e nel vicendevole commercio fi cambiavano, ragguagliandone il prezzo e valore.

Premeffo ciò; andiamo a vedere, che mai fi rileva da' libri Evangelici intorno al tributo, che Crifto pagò, e che difse di doverfi pagare. Il dotto Bafnage dice, che la fetta degli Erodiani non è conofciuta, che per due pafsaggi della ftoria Evangelica (2) Uno di quefti è appunto quello, quando gli Erodiani uniti a' Farifei vollero tentare il divin Re-

(1) *Theod. Beza in Matthæ. cap.* 17. *Antonio Agoftino* delle Medaglie *Dial.* 2.

(2) *Bafnag. hiftoir. des Iuifs. tom.* 2. *livr.* 2. *chapitr.* 24. *§.* 1.

Redentore sù la delicata materia del tributo. Essi adunque con un artifizioso proemio gli dissero: *Maestro, sappiamo, che sei Uomo di verità, con questa insegni la via di Dio, e non hai contemplazione per qualità di persona alcuna. Che ti pare? E' egli lecito di pagare il censo a Cesare?* Cristo, conoscendo la loro malizia, rispose: *Ostendite mihi numisma census; at illi obtulerunt ei denarium.* Quì è da notarsi ciocchè si deduce da quell' *at*, cioè che ben potevano gli Erodiani e Farisei mostrargli moneta Ebrea, con cui anche si pagava il censo; ma gli proferfero il *denario*, moneta Romana, con l' effigie di Cesare, per vedere, se egli per punto di religione l' avesse aborrita. Ma Cristo, il quale avea antecedentemente detto loro; *quid me tentatis hypocritæ?* ripigliò per confonderli, *cujus est imago hæc & supe scriptio?* Avendo coloro risposto esser di Cesare, soggiunse: *reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*, e li mandò via sbigottiti. Questo è quanto si legge nel *cap.* 22. di S. Matteo, per quel che riguarda' se si dovea, o nò il tributo al Principe. Nel *cap.* 8. dell' istesso Vangelista si parla di quel, che pagò Cri-

sto. Vanno gli esattori del tributo, e domandano a Pietro: *Il tuo Maestro paga il tributo?* L' Apostolo risponde *etiam*, *sì certamente*. In entrar nella casa, Cristo lo previene, con dire: *quid tibi videtur Simon Petre? Reges terræ a quibus accipiunt tributum aut censum? A filiis suis, an ab alienis?* Pietro replicò *ab alienis*. Cristo ripiglia e dice: *Ergo filii liberi sunt. Ut autem non scandalizemus eos, vade ad mare . . . invenies staterem &c.* Or che quì anche si parlasse di tributo, che si domandava a nome del Principe, lo dimostra evidentemente la domanda di Cristo a S. Pietro: *Reges terræ a quibus accipiunt tributum aut censum?* che sarebbe stata fuor di proposito, se da lui si fosse richiesto il tributo dovuto a Dio, e al suo tempio. Così crederono S. Giustino Martire, Origene, il Crisostomo, S. Agostino, S. Ambrogio, e tutti, allorchè spiegando il passo *omnis anima potestatibus sublimioribus &c.* adducono in prova l' esempio di Cristo, che si soggettò *in carne positus* a pagare il tributo. Grozio, Camerone, Cappello, Drusio, e Hamondo, citati da Mamachio, a' quali si può anche aggiungere
Mar-

Marquardo Frehero (1), che si mossero a credere, o a dubitare, che il tributo richiesto a Cristo, fosse quello, che si dovea al tempio; furono mossi dal vedere, che quando gli Erodiani e Farisei tentarono Cristo, gli mostrarono il *Denario*, moneta Romana con l' impronta di Cesare; e in questo luogo si parla di *didracma*, e di *statere*, monete Giudaiche. Ma le parole riferite *Reges terræ &c.* apertamente fanno conoscere, che si parla di tributo richiesto a nome de' Sovrani di Giudea, ch' erano gl' Imperadori Romani, e non di quello dovuto al Tempio.

Font. Or vedete, che furfante sia Fratebufalo. Rinfaccia sempre all' *Osservatore* di essere discepolo di Ocamo, del Goldasto, e della Schemitz, e che siegua le massime de' Protestanti; ed ora si duole, che costui ha trascurato li sentimenti di costoro, ed ha seguito quello de' PP. della Chiesa, e 'l vero senso delle Scritture. O quanto è maligno, o quanto è temerario!

(1) *Freher. Critic. Sac. tom. 7. fol.* 1418. *column. 2. edit. Francf.*

N. di Alef. Ma di più. Vedete di grazia nella *not.* 1. e 2. *pag.* 214. *tom.* 2. adduce fuor di ogni proposito l'autorità di Giosesso Ebreo, che dice, che *Vespasiano ordinò a tutti li Giudei, che pagassero due dramme ogni anno al Campidoglio, come prima le pagavano al tempio di Gerosolima, e che li Giudei Orientali riposero in Nearda, e Nisibi il danajo ritratto dal didramma, ch' era ad ognuno di loro patrio costume di dare a Dio.* Or che ha che fare quel che si prescrisse a tempo di Vespasiano, con quel che avvenne a' tempi di Tiberio? Anzi questo istesso dimostra, che li Giudei pagavano le imposte anche con monete Giudaiche. Come pur lo dimostra ciocchè scrisse Svetonio esser seguito a' tempi di Domiziano figliuolo di Vespasiano: cioè, che sfuggendo molti Giudei di pagare il tributo anzidetto, fingevano di non eser tali, e che li Ministri di Domiziano obbligarono un vecchio nonagenario di codesta nazione a far mostra di quella parte, da cui potea rilevarsi, se fosse, o nò circonciso (1). *Font.*

(1) *Sveton. in Domitian. cap.* 12. *Praeter caeteros Judaicus Fiscus acerbissime actus*

Pont. Io giurerei, che se si costringesse Mamachio a simil atto, si troverebbe anche tale, perchè egli certamente fu iniziato Musulmano.

F. Paol. Ma se il nostro buon Frate ha sognato ad occhi aperti su di quanto si è accennato intorno al tributo pagato da Gesù Cristo; andiamo ad esaminare, se con più ragione ha malmenato l' *Osservatore* sul rimanente. Costui ha per grossolana sottigliezza quella, o escogitata da S. Agobardo, come volle il Vanespen, o motivata gran tempo prima da S. Girolamo, come suppone Mamachio; cioè che Cristo volle fare il miracolo dello *statere* ritrovato in bocca del pesce, per non toccare li *loculi*, Erario destinato agli usi del Collegio Apostolico, e de' poveri. A me sembra su di ciò, che l' *Osservatore* con ragione la chiamò gros-

actus est, ad quem deferebantur, qui velut; professi, Judaicam intra urbem viverent vitam, vel, dissimulata origine, imposita genti tributa non pependissent. Interfuisse me adolescentulum memini, cum a Procuratore frequentissimoque concilio inspiceretur nonagenarius senex an circumsectus esset.

solana sottigliezza. E' inutile abbandonarsi a congetture, quando il testo medesimo ci presenti una ragione semplice e naturale. Cristo non si valse del danajo de' *loculi*, perchè il Conservatore e gran Tesoriere di questi era Giuda, il quale non si trovò presente in quella occasione della domanda del tributo. Si trovarono allora soltanto uniti Cristo, e S. Pietro. Tanto vero, che il Vangelista, dopo che Cristo comandò a S. Pietro, *vade ad mare*, & *piscem* &c. siegue ben tosto, e dice *cap.* 9. *In illa hora accesserunt discipuli ad Jesum*. Non erano dunque presenti, nè vi era Giuda, quando fu fatta la richiesta del tributo. Vano è adunque ciocchè sogna lo Scrittore del *diritto libero a carte* 215. *Chi l' assicura, che nè Cristo, nè Pietro avean danaro, quando co' testi dell' Evangelista S. Giovanni abbiamo dimostrato, che Gesù avea li suoi loculi? Da chi ha egli appreso, che sì fatti loculi fossero in quella occorrenza esausti?* Se Frate Buchera rifletteva al testo di S. Matteo, avrebbe veduto, che in quella occorrenza, non perchè quei *loculi* fossero esausti, giacchè a di lui sentimento *erano di non piccola considerazione*; ma perchè il divin Redento-

tore non li ebbe pronti, per l' afsenza di Giuda e degli altri Apoftoli, non potè farne ufo. L' afficurava, che nè Crifto, nè Pietro avean danajo, l' intero contefto di tutti gli Evangelifti, donde fi rileva, che non mai Crifto, o alcun particolare Apoftolo ne portafse addofso per proprio ufo: tanto vero che S. Pietro difse al Zoppo: *aurum & argentum non eft mihi*.

N. di Alef. Ma incalza Mamachio contro l' *Offervatore*, e lo vuole onninamente Eretico, almeno materiale, perchè ha fcritto: *Volle egli fteffo Gesù Crifto dar efempio della fua foggezione alla Poteftà temporale, facendo pagare per fe, e per Pietro il tributo*, e dalla *pag.* 201. in avanti fi ammazza in confutare quefta afferita foggezione di Crifto alle Poteftà del Secolo. Trova troppo chiare le parole del Vangelo: *non haberes poteftatem in me ullam, nifi tibi datum effet defuper*. Ricorre alle diftinzioni fcolaftiche di poteftà permiffiva. V' inzeppa de' periodi enfatici, e patetici, e dell' autorità mal adatte, che rileva da' libri di Giobbe, e di S. Cipriano; ma nulla conchiude.

F. Paol. Nulla certamente conchiude. Ch può penfare, non che profferir la be-

 ftem-

ſtemma, che la ſentenza di Pilato contro di Criſto non foſſe ingiuſta? Ma perciò forſe un Giudice, che condanna ingiuſtamente, non ha legittima poteſtà di profferir decreto, o ſentenza? L' abuſo della giuriſdizione preſuppone il diritto di eſercitarla. Le citazioni da lui aggruppate vanno a dinotare, che ingiuſta fu la ſentenza proſferita da Pilato, e che queſta ingiuſtizia fu una permiſſione di Dio; ma non dicono, che colui non avea facoltà legittima di ſentenziare. Non è S. *Agoſtino* colui, che ſcriſſe: *Deus ille felicitatis author, quia ſolus verus eſt Deus, ipſe dat regna terrena bonis & malis* (1)? Or ſi può dire, che li mali Principi non abbiano legittima autorità, ed autorità proveniente da Dio? Forſe perchè Coſtanzo, Coſtante, Giuliano ed altri furono Eretici, e perſecutori de' Cattolici, la Chieſa, e li Papi non li riconobbero per legittimi Principi, o ne poſero in dubbio l' autorità? Quella diſtinzione tra Poteſtà *ordinata* e *permeſſa*, ſu di cui ſi diffonde dal fine del-

(1) *Auguſt. de Civit. Dei lib.* 4. *cap.* 39.

della *pag.* 228. fino a'la 232. *tom.* 2. è foggiata dal suo stralunatissimo capocchio. Le citazioni, che allega, gli sono contrarie. Confermano, che ogni Potestà vien da Dio, e soltanto niegano, che colui, che tal potestà esercita, sia immediatamente istituito da Dio. Mamachio scrive assai, parla assai, ma gli manca l'*ergo*, e 'l volerlo persuadere, sarebbe lo stesso, che *Æthiopem dealbare*.

N. di Aless. Si palesa quel che voi dite da ciò, che siegue egli a dire contro l'*Osservatore*: Per avere costui asserito, che Cristo pagò il tributo per effetto di *dovere*, e non già per condiscendenza, *ne scandalizemus eos*; aggruppa delle citazioni, per l'impegno di far comparire ereticale tal assertiva. Se si tolgano gli equivoci, ne' quali il nostro Maestro di privilegio cerca involvere la verità, si scorgerà ad evidenza la sua malignità, o mellonaggine. L'*Osservatore* volea dimostrare, che la Chierisia non godea *immunità* da' tributi per diritto divino. Oltre alle solidissime ragioni addotte a dimostrare tal verità che non ha bisogno di pruova, addusse l'autorità di Origene, che scrisse: *exolvit etiam tributum Dominus noster J. C. in*

carne positus. Queste parole *in carne positus* di sì gran Dottore non devono credersi gittate a caso, come li farfalloni di sua Paternità magistrale. Elle importano, che Cristo ancorchè, come del real sangue di Davidde, non fosse obbligato a pagarlo, onde disse: *nonne regum filii liberi sunt?* ancorchè, come figlio di Dio, fosse padrone di tutto, perchè *per ipsum omnia facta sunt: & Domini est terra & plenitudo ejus;* pure perchè avea assunta la figura di *fabri & Mariæ filius*, volle, come ogni altr' Uomo pagarlo, affinchè dal mancare a questo dovere, non prendessero scandalo coloro, che non capivano, nè sapeano l' arcano mistero. Tanto vero, che S. Pietro istesso, a cui fin a quel tempo ciò non era stato dal divin Verbo rivelato, quando fu interrogato dagli Esattori del tributo, se il suo Maestro lo pagava; rispose *etiam*, *sì certamente*. Da ciò ne siegue, che come creduto un semplice Uomo, stimò Cristo di dover pagare il tributo, per dar esempio, che ogni suddito lo deve al suo Sovrano, e niuno dee riputarsene esente. L' autorità di S. Ambrogio non lascia luogo da dubitarne. *Magnum quidem ac spirituale documentum, quo*

Chri-

Christiani sublimioribus Potestatibus docentur debere esse subjecti, ne quis terreni regis Constitutionem putet esse solvendam (ascolti Mamachio) *si enim censum Filius Dei solvit, quis tu tantus es, qui non putes esse solvendum* (1)? Che se volessimo far uso degli arzigogoli di F. Cipolla, gli si potrebbe domandare: Nel pagar Cristo il tributo, fece quel che dovea, o fece quel che non dovea? Se non vuol esser empio, dee rispondere, che fece quel che dovea; poichè sarebbe una bestemmia, che Cristo avesse fatto, o potuto fare quel che non dovea. Dunque perchè tanto li ha intuonata la testa quel che dice l' *Osservatore*, che Cristo pagò il tributo per effetto di un *dovere*? Ripiglierà forse, che lo pagò per condiscendenza ad oggetto *ne scandalizemus eos*. Dunque, per non cagionare tale scandolo, stimò *dovere di pagarlo*. Resterà dunque sempre in piedi, che niun errore contiene quel che scrisse l' *Osservatore*, che il far ciò, era un dovere.

F. Paol.

---

(1) *S. Ambros. in Luc. cap. 5. lib. 4. apud Grat. part. 2. caus. 9. quest. XI.*

F. *Paol.* Che errori! che errori! Se la scrittura del *Diritto libero* si esponesse alla disamina d' indifferenti, e dotti Censori, si toccherebbe con mani, che è un magazzino di massime scellerate, ed anticristiane. Quei benedetti acquisti però saranno sempre la sua apologia. Andiamo avanti. Circa l' obbligo della Chierisia di pagare i tributi, e l' imposte adduce l' autorità di Papa Urbano II. Or come credete, che la ribatta Mamachio *pag.* 235.? Discredita da prima Urbano, come vissuto nell' undecimo Secolo; poi ripiglia, che sapendo egli nondimeno il conto, che si dee fare delle decisioni dei Pontefici, siano vissuti in qualunque tempo, non ischiva l' autorità di lui.

Poi vedendosi stretto, come pensate che procuri scappare? Ne riscontreremo le parole alla *pag.* 225. Ma prima leggiamo per intiero l' autorità di Urbano, e poi rifletteremo alle belle pensate di Mamachio. *Tributum in ore piscis, piscante Petro, inventum est, quia de exterioribus suis, quæ palam cunctis apparent, Ecclesia tributum reddit; non autem totum piscem jussus est dare, sed tantum staterem, qui in ore ejus inventus est, quia non Ecclesia dari Impera-*

tori, non Pontificalis apex, qui in ore Principis Ecclesiæ præminet, subjici potest Regibus; sed ut diximus, quod in ore piscis invenitur pro Petro, & Domino dari jubetur. Quia de exterioribus Ecclesiæ, quod constitutum antiquitus est pro pace, & quiete, qua nos tueri, & defensare debent, Imperatoribus persolvendum. Quì Urbano, per dimostrare, che la Chiesa per li beni temporali deve pagare i tributi, adduce l' esempio del Miracolo operato da Cristo, che fece trovare la moneta *Statere* nella bocca del pesce, pescato da Pietro. Mamachio con una faccia fresca, come una rosa di aprile, dice: *Io non veggo quì neppur ombra di quel debito, che l' Osservatore finse in Cristo, e che vuole che sia stato ammesso, o non posto in dubbio da Urbano.* La risposta è quella, che abbiamo a lungo rapportata pur dinanzi. Siegue poi a dire *Ma che? se nemmeno da questo squarcio medesimo si dice imposto un tal debito dal Signore alla Chiesa.* Constitutum, *e* constitutum antiquitus, *dice Urbano, ma da chi? Non dice nè da Cristo, nè dagli Apostoli.* Si può digerire stranezza simile? Urbano parla del miracolo operato da Cristo, per pagare il tributo. Dice apertamente,

quia

quia de exterioribus, quae palam cunctis apparent, cioè per li beni temporali, *Ecclesia tributum reddit:* Soggiunge, *quod constitutum est antiquitus:* ne adduce la causale della protezione *pro pace & quiete, qua nos tueri & defensare debent*, ed egli ha la sfrontatezza di argomentare, come argomenta. Cosa mai potea intendere Urbano con quell' *antiquitus constitutum*, se non se, che la Chiesa per l' esempio di Gesù Cristo: per lo precetto dell' Apostolo *cui vectigal vectigal:* per la dottrina de' Padri era tenuta a' tributi? Sia pure Urbano, come vuol Mamachio, vissuto ne' secoli dell' ignoranza, e sia stato uno babbione; certamente non fu tale S. Ambrogio, che fiorì nel 390. e pur ne abbiamo arrecata dianzi l' autorità: *si censum filius Dei solvit, quis tu tantus es, qui non putes esse solvendum?* Non fu tale Origene, che visse nel 250. pur da noi mentovato, che disse: *solvit etiam tributum Dominus noster J. C. in carne positus, quanto magis necesse est nos ista tributa carnis pendere*. Non fu tale S. Giustino Martire, che visse un secolo prima di Origene, e che pur contestò, che il censo, e tributo prima di tutti si pa-

ga-

gava dalla Chiesa, *quemadmodum Christo instituti sumus*. Ecco adunque perchè Urbano disse, *quod antiquitus est constitutum*, e che intese con ciò di derivare quest' obbligo da divino precetto.

Font. Ma questa lettera di Urbano II. sarà falsa. Mamachio afferma, che l' *Osservatore* avendola citata, come apposta *ad calcem codicis Canonici* del Piteano, egli avendo rivolto sù e giù *a calce ad caput* detto Codice, non ve l' ha ritrovata.

F. Paol. E dove non giunge la stranezza di uno sterquilinio della Frateria? Credete, Signor Fontanelle, che non ve l' abbia trovata? O di quali invettive si sarebbe armato contro l' *Osservatore*, più tosto che mettersi ad interpretarla. Egli ve l' ha trovata, e vuol preoccupare li lettori, come con un indizio di falsa citazione, perchè non in tutte l' edizioni del Codice Canonico del Piteano vi si trova. Ma egli nell' usar questa frode, si fa poco onore. Mostra di non avere neppur da lungi veduto il testo Canonico. Senza durar la briga di riscontrare l' edizione del Piteano, potea rinvenirla in tutte le edizioni posteriori, e recenti; e fra le altre in quella di *Lione del* 1760.

sum-

sumptibus Gasparis Girardi Veneti. In questa l' avrebbe rinvenuta nel *Decret. part.* 2. *cauf.* 23. *quæst.* 8. *Canon.* 22. *pag.* 83. *colum.* 2. tal quale l' abbiamo osservata.

Font. Egli però nel luogo stesso, dove niega di avere ritrovata la detta lettera di Urbano II. soggiunge: *(ho ritrovato bensì nell' altre epistole dello stesso Pontefice, inserite nelle raccolte de' Concilj, che egli esentava* ab omnibus publicis actionibus *li Monisteri* & a juribus universis, atque servitiis cujuslibet dignitatis vel ordinis omnium hominum. *La qual cosa non avrebbe egli tentato di fare, se avesse tenuto, che per comandamento ed ordinazione di Cristo, e per debito le Chiese abbiano a pagare i dazj a' Sovrani*. Parmi, se non m' inganno, che posto ciò per vero, egli non abbia torto in credere foggiata la detta lettera di Urbano.

F. Paol. Nò, non è foggiata nè l' una, nè l' altra; ancorchè tra loro opposte. Quella citata dall' *Osservatore* fu appoggiata da Urbano sull' esempio di Cristo, su i precetti dell' Apostolo, su la dottrina de' PP. e su la pratica della Chiesa. Quella riferita da Mamachio fu parto, come tant' al-

tre

tre Decretali, di quella Pontificia Onnipotenza che prese piede da Gregorio VII. in avanti.

Font. Qual Onnipotenza? Questa è soltanto del sommo Iddio.

F. Paol. Non credono così li Curiali e Decretalisti Romani. Riscontratene qualcuno, e rinverrete quanto possa il Papa (1).

Font.

---

(1) Fagnan. in Cap. *Quanto de Translation. Episc. num.* 64. 65., *e* 66. *Papa non puri hominis, sed veri Dei Vicem gerens in terris cœleste habet arbitrium. Est Major Apostolo, nec Petri, nec Pauli praeceptis adstringitur.* E nel Cap. *Super eo de Bigam.* num. 16. e 17. *Omnia potest extra jus, supra jus & contra jus.* E sopra il Cap. *Consultationibus de Cleric. ægrot. Interpretatio Papæ prævalet dictis SS. Patrum, & contraria opinio erronea est.* Nel Cap. *ne innitaris de Constitut. num.* 6. si ha parimenti. *Standum est ejus sententiæ, etiamsi contradicat Ecclesiæ vel Concilio, etiam in Materia Dogmatum, facit jus de eo, quod non est jus. De absoluta potestate rerum potest immutare substantiam, & de eo, quod nihil est aliquid facere.*

Font. Ma voi avete detto, che questa Onnipotenza prese piede da Ildebrando in avanti: dunque prima si credea altrimenti.

F. Paol. Ma Urbano fu posteriore a Gregorio VII. Il nostro P. Maestro vi potrà rischiarare ogni dubbio.

N. di Ales. Vorrei dispensarmene, ma per ubbidirvi, dirò. Del decimo secolo non ebbe ritegno lo stesso Baronio di affermare che fu un Secolo in cui non si videro nella sede di Pietro, che Pontefici scellerati, per lo più intrusi dalla forza, o dalle potenti meretrici Romane (1). Cosicchè dice, che soltanto possono appellarsi Pontefici, per servire alla Cronologia della successione de-

(1) Baron. ad ann. 900. num. 1. novum inchoatur sæculum, quod sui asperitate ac boni sterilitate ferreum, malique exundantis deformitate plebeum, atque inopia Scriptorum obscurum appellari consuevit . . . . *Quam fœdissima Ecclesiæ Romanæ facies, cum Romæ dominarentur* potentissimæ æque ac fœdissimæ meretrices; quarum arbitrio mutarentur sedes, darentur Episcopi, & quod auditu horrendum & infandum est, intruderentur in sedem Pe-

degli Occupatori della S. Sede. Soggiunse, che ciò fu per divina permissione, e come un gastigo de' peccati degli Uomini, e che ne fu figura quel che si racconta nel Vangelo, che *Dormiebat Christus in navi* (1).

Font. Ma quanto durò questo sonno del nostro divin Redentore?

N. di Ales. Genebardo lo fa durare quasi 150. anni, cioè da Giovanni VIII. succeduto a Niccolò, e ad Adriano II. ottimi Pontefici, fino a Leone IX., che fu Papa nel 1049., il quale corresse gli abusi, e rimise in piedi la disciplina.

Font. E Gregorio VII. quando fu assunto al Ponteficato?

N. di Ales. Nel 1073.

Font. Sicchè Cristo Signor nostro tornò

Petri earum amasii Pseudo-Pontifices, qui non sunt, nisi ad consignanda tempora, in Catalogo Romanorum Pontificum scripti. Quis enim a scortis hujusmodi intrusos, sine lege, legitimos dicere posset Romanos Pontifices fuisse?

(1) Idem ibid. *Dormiebat tunc plane alto, ut apparet, sopore Christus in Navi . . . qui ista videre dissimulans, sinerat sic fieri, dum non exurgeret vindex.*

nò di nuovo a dormire: poichè dove da Giovanni VIII. fin allora nella Chiesa avea regnato l' avarizia, e la lussuria; poi vi s' intruse la superbia, sapendo ognuno di che indole fu Gregorio, che riputava li Sovrani, e gli Imperatori *scabellum pedum suorum*, e facea fioccare gli anatemi contro di checchessia, più che la neve su l' Alpi, o su l' Appennino.

F. Paol. Sapete, Signor Fontanelle, che l' indole rade volte si vince. Ildebrando, ancorchè figlio di un fabro, era di un genio severo, ed elevato. Nella corruzione del X. secolo avevano avuto parte non solamente li vizj de' Papi, ma ben anche quelli de' Principi. Egli volea riformar tutto. Credea, che l' unico mezzo ne fusse il sostenere con fortezza li diritti del Ponteficato, e trascorse troppo avanti. Un zelo, soverchio trasporto, gli facea credere, che fosse servizio di Dio, quel che operava, ancorchè ne venissero cagionate guerre e stragi orribili, e lo sconvolgimento di tutta Europa. Nelle massime della grandezza del Sacerdozio su la temporale Potestà avea dell' interesse tutto il vasto corpo della Chierisia. Questa le abbracciò, e le predicò per

ogni

ogni parte. L' ignoranza de' Laici non seppe farvi ostacolo. Si continuarono ne' Successori di Gregorio, fra quali uno dei più prossimi fu Urbano II., e perciò si legge la lettera citata da Mamachio, con la quale si stabilisce l' Immunità della Chierisia, anzi questo istesso Pontefice nel Concilio da lui tenuto in Melfi, Città della Puglia nel 1089. fece decidere rotondamente, che dagli Ecclesiastici non si potea esigere alcuna imposta, o tributo, nè per li benefizj posseduti, nè per li beni loro patrimoniali (1).

Font. Ma di grazia si vada a vedere, con quanta ingiustizia ed evidente falsità dica dalla *pag.* 145. fino alla 151. che l' *Osservatore* abbia negato di essere utili li suffragj per li defonti. Messer Bacellone c' impiega lunghissime note, ora trattandolo da *nuovo Aerio*,

Ere-

(1) *Concil. Melphi. Can. I. Ne gravamen aliquod sancta patiatur Ecclesia, nullum jus Laicis in Clericos esse volumus & censemus . . . . neque liceat Laicis exactionem aliquam pro Ecclesiæ beneficiis, aut paternis maternisque facultatibus quærere.*

Eretico del quarto secolo: ora da Impostore, ora da Ignorante della disciplina Ecclesiastica, per aver detto, che gli *Onorarj* per le messe non si erano intesi, o non erano stati accettabili prima dell' XI. Secolo, quando se ne trova menzione fin dal nono. Ora gli rimprovera, che lui e *Vanespen, e i loro simili si possono valere di tali argomenti, fondati su le recenti espressioni, per mettere in odiosità le universali, inveterate, e tradite consuetudini della Chiesa: pag.* 148. *col.* 2. Io vi priego ad avere la sofferenza di leggere ciocchè su l' assunto dice l' *Osservatore*, la di cui scrittura ho quì pronta.

F. Paol. Ah che non è necessario il darvi questa pena. Io l' ho ben esaminata. Non vi è, nè in questo particolare, nè in altro menoma cosa, che non sia in conformità della Dottrina Cattolica. Quanto affastella Messer Mestolone sono evidenti calunnie. Ognuno le conosce, e nel conoscer queste, discuopre l' iniquità e l' ignoranza del censore. Questi si risente, perchè vede la perdita, che deriverebbe, specialmente a' Regolari, dal mancargli il fondo degli *Onorarj* delle Messe. Mentre esclama a prò de' morti, che non mangiano, egli pensa dagli Onorarj ritrarre,

re, che la pagnotta sia più grossa, e la vivanda più squisita. L' *Osservatore* neppure per sogno ha posto in dubbio l'utile de' suffragj pe' defonti, anzi l' ha confermato con la dottrina di *S.* Agostino, e con l'esempio di S. Ambrogio. Ha sostenuto, che con la carità verso dei poveri vivi, applicandone il merito dell'elemosine a' defonti, viene a soccorrersi agli uni, e agli altri. Ha detto, che l'obbligo di soccorrere a' bisognosi viventi nasce da precetto di Gesù Cristo, dove quello di soccorrere li defonti nasce da religiosa pietà. Quel *in carcere eram*, che Mamachio, dal senso vero del doversi visitare, ed ajutare li carcerati, applica alle anime de' defonti, è un bel giuoco di fantasia poetica. *Justorum animæ sunt in manu Dei*. L' *Osservatore* ha parlato col linguaggio di tutti quei veri Cattolici, che hanno trattato degli obblighi della carità Cristiana, come Ludovico Muratori, e 'l Pinamonti, e tanti altri, e dell' abuso degli *Onorarj*, secondo che ne ha scritto il dotto e pio, non già condannato Van-Espen. Le affollate citazioni, che reca F. Tommaso, son farfalloni Achei, sono l'ampolle di acqua e sapone de'

 fan-

fanciulli, che si dileguano appena nate e che li Greci dicono *pompalizo*.

N. di Ales. O quanto si potrebbe dire sul *cap.* 2. *tom.* 2. circa gli svarioni presi, e li puerili sofismi, de' quali fa uso contro del *Ragionatore*, intorno a' corpi illeciti, e leciti. Come ignaro della materia è andato a riscontrare li fonti, che l' istesso *Ragionatore* avea additati; ma dove costui ne ritrae le vere conseguenze, egli ne deduce secondo il solito le più ridicole scempiaggini, che mai udir si possano. Chi si prenderà la briga di confutarlo a piè fermo, troverà materia da menargli ben bene la stregghia addosso.

F. Paol. Come il fiume, quanto più si dilunga dal suo principio, tanto più s' intorbida, così l' opera del buon Mamachio *crescit eundo* negli spropositi. O quanti se ne incontrano nel *tom.* 3. che abbraccia il *lib.* 2. della *part.* 2. Si vegga quanto è ingegnoso nel *cap.* 3. (che dà principio al detto *tom.* 3.) con quella riflessione de' *cani muti*. Vuol egli inferire, che scemandosi li beni degli Ecclesiastici, o ponendosi impedimento agli acquisti futuri, ne avverrebbe, che non avendo ricchezze, e fondi da sostentarsi, diverrebbero igno-

ran-

ranti, non potendo applicare alle facoltà scientifiche, e alle dottrine Teologiche; nè saprebbero difendere contro de' falsi Dottori il gregge di Gesù Cristo, e diverrebbero *cani muti*. O massima degna di lui! Le ricchezze sono li mezzi più efficaci per l' acquisto delle scienze? Sciocco adunque fu quel famoso Biante, che le gittò in mare, per meglio attendere alla Filosofia? Furono *cani muti* quei santi Anacoreti, che per assicurare la loro eterna salvezza, si spogliavano di tutto, e che in ogni rincontro poi furono li più grandi atleti della Religione? Volea far divenire *cani muti* gli Ecclesiastici S. Girolamo, che si scaglia con tanto ardore contro l' avidità di costoro?

Font. Ma che vorreste? Fra Mestolone palesa la sua indole. Vuol dinotare, che il tinello, e la pagnotta lo fan latrare a prò degli acquisti della Chierisia; senza ciò, se ne sarebbe restato nella sua Isola a guidar le capre, o a coglicre il mastice per le matrone Turche. Quel *magister artis venter* l' ha spinto a parlare, come il Pappagallo, senza ricordarsi, che *opibus non fulcitur Religio*, *sed evertitur*: e che S. Bernardo dicea *religio peperit divitias*, *sed filia devoravit matrem*.

N. *di Alef.* Andiamo innanzi. *Nel* §. 1. *pag.* 14. *tom.* 3. vuol far dire a S. Gregorio Nazianzeno, che *a' Sovrani del secolo non compete nè dominio, nè esercizio d' Impero su' beni Ecclesiastici, o sia su' fondi e le possessioni.* Va a pescare quel, che codesto gran Dottore scrisse a fratelli Aerio ed Alipio. Il Santo non intende far altro, che esortare costoro a dar essi alla Chiesa quella porzione di eredità, che la loro madre le avea destinata; ma non sognò di dire, che le leggi civili non dovessero osservarsi. Se ne riscontri il luogo, o nell'edizione greca del 1550. in Basilea: o si riscontri la latina del 1571. pur nel detto luogo in tre tomi *cum notis variorum*: o quella di Parigi in 2. tomi in greco del 1583. o la grecolatina del 1609. e del 1630. pur di Parigi in 2. tomi, e si vedrà, che quanto scrive Mamachio è un mero sogno. Chiamò, egli è vero, il Nazianzeno le leggi Romane εἰσὶ νόμοι ῥωμαίων ἔξω, e l' evangeliche ἡμέτεροι, cioè quelle *esterne*, queste *nostre*; ma quell' ἔξω, non denota *estranee*, significa beni *esterni*: cioè leggi da regolar gli atti esternati per lo governo civile, dove le

leg-

leggi evangeliche αἱμέτεροι erano leggi da regolar lo ſpirito. Or come avea oſservato *in notis variorum* alle mentovate opere del Nazianzeno, che alcuni de' Commentatori erano entrati a muovere la controverſia, ſe il Santo aveſſe con ciò potuto aver mira alla legge *Eccleſiaſtici vel ex Eccleſiaſticis* di Valentiniano I., o a quella di Teodoſio, impeditive degli acquiſti, ed oſſervarono, che per le norme della cronologia, al più potea aver conſiderata la legge di Valentiniano I.. Egli Mamachio, ha voluto inzeppare così recondita erudizione nel detto luogo, aggiugnendovi del ſuo tante inezie e ſtravaganti paralogiſmi. Nò, non era dotato il Nazianzeno di quella temerità, che è propria dello Scrittore del *diritto libero*, che aveſſe voluto avanzare la temeraria, ed anticriſtiana maſſima di non doverſi dagli Eccleſiaſtici, e da' Criſtiani oſſervare le coſtituzioni imperiali, dirette al buon regolamento della Repubblica.

F. Paol. Ma gli ſi conceda pure quel che egli pretende, forſe dall' autorità del Nazianzeno riceve pregiudizio la verità? Li Padri non laſciarono di eſſer uomini,

ni, e come tali ben poteano, per un trasporto di zelo, abbagliare. Senza dipartirci dall' istesso Nazianzeno, non fu egli colui, che reiteratamente invitato dall' Imperador Teodosio nel 382. al Concilio di Costantinopoli, non volle andarvi, e scrivendo ad un Offiziale del Principe, chiamato Procopio, perchè lo scusasse di tal sua ripugnanza gli dice (1), *ch' egli per sua inclinazione sfuggiva tutte l' assemblee de' Vescovi, perchè non avea mai veduto un Concilio, che avesse avuto il desiderato effetto, perchè l' amore di questionare inutilmente, e l' ambizione vi regnava più, che lo spirito di emendare gli errori.* Or perchè in tal occasione ciò scrisse il Santo, si ha da dedurre, che li Concilj siano inutili, o da detestarsi? Non tutto quel, che scrissero i PP., è accettabile senza le dovute limitazioni e circospezioni. Il Nazianzeno fu grande Oratore, buon Poeta, e per antonomasia detto il Teologo; ma non Giureconsulto, e Politico. Non ha che fare quel, che le leggi civili prescrivono con quello, che si ha da credere. L'impegno fa travedere, e 'l calore della disputa sovente traspor-

ta.

(1) *D. Gregorius Nazianz. Epist. 55.*

ta. S. Girolamo, per innalzare soverchio il pregio della verginità, non fu molto benigno al Sagramento del matrimonio, ed inciampò in molte svifte. Tra queste vi fu quella, che S. Gio: Vangelista a cagione della sua verginità non fosse morto: che non sofferse martirio, perchè non dovea mondare le lordure della concupiscenza. Fu egli sedotto a scriver ciò dal libro apocrifo, intitolato Relazione della vita di S. Giovanni, citata anche da Abdias. Molti altri PP. si divagarono senza alcun fondamento a scrivere, che li Demonj in qualità d' incubi, e succubi pigliavano piacere de' diletti degli Uomini, e cose simili. In quali abbagli fossero caduti i PP. si può osservare in Giovanni Dalleo (1), nel Baffobre (2), nel Moshaim (3), che sebbene Protestanti, pur dal riscontro de' luoghi, da loro citati, si vede, che non mentiscono. Ma qualora non si voglia stare alla fede di costoro, non si potrà certamente rigettare quella del dottissimo, e Cattolico Riccardo Simo-

 nio,

(1) *Dalleus de usu Patrum.*

(2) *Baffobr. Histoir. de Manich.*

(3) *Moshaim in not. ad system. Intellect. Cudvvort.*

nio, che ne richiamò i più antichi ad esame nella sua Istoria Critica; e rispondendo a' due Scrittori moderni Leonda Castro, e Giovanni Morino, disse: *uno verbo responsum illis sit nullam prorsus Patrum auctoritatem in re ab ipsis ignorata* (1).

. *di Alef.* Non dissimile, anzi molto più chiaro storpiamento si osserva dalla *pag.* 21. fino alla 106. sul fatto, e su le parole di S. Ambrogio. Per offuscare la verità v' impiega 85. pagine; confonde beni, e possessioni con Basiliche e tempj. La richiesta dell' Imperatrice Giustina, madre di Valentiniano II. era di volere una Chiesa in Milano per li suoi Ariani. Il Santo Vescovo Ambrogio costantemente ripugnava, dimostrandosi pronto di perdere più tosto la vita, che di acconsentire a tal dimanda: e perciò disse *noli te gravare Imperator, ut putes, te in ea, quæ divina sunt, imperiale aliquod jus habere.* Poi soggiunge, *si tributum petit Imperator, non negamus: agri Ecclesiæ solvunt tributum: si agros desiderat Impera-*

(1) *Cimon Hister. Critic. lib.* 1. *cap.* 18.

vator, potestatem habet vindicandorum, tollant eos si libitum est Imperatori: Non dono, sed non nego. Or quì vede ognuno, come il Santo distingue cosa da cosa. Circa il dar la Chiesa agli Ariani ripugna: circa il pagarsi il tributo, confessa che la chiesa per le possessioni vi è soggetta: circa il ripigliarsi dall' Imperadore i fondi stessi, dichiara, ch' era della pubblica potestà il farne quell' uso, che stimava opportuno, perchè beni materiali: soggiunge *non dono*, perchè egli come Vescovo, e semplice amministratore de' beni della Chiesa, non potea ultroneamente altrui dargli, ed alienarli; modifica poi, *sed non nego*, perchè riconoscea, che tali beni erano nella libera disposizione del dominio eminente del Principe. Ed egli non avea diritto di opporsegli. Cosicchè se ugualmente erano immuni dalla Imperiale potestà le Basiliche, che li fondi; egli certamente, come avea negato di dar quelle, avrebbe anche ricusato di dar questi. Tutto quì è chiaro, tutto è secondo i principj del vero; pur ciò non ostante, Mamachio sconvolge li fatti, tronca il passo, vi tramezza dell' inutili citazioni, esce, rientra, salta di palo in frasca, ad og-

getto di ricoprire di tenebre il più fitto, e sereno meriggio.

F. *Paol.* Io ho conosciuto in ogni parte della sua opera quest' artifizio. Quanto più si vede stretto dalla forza del vero, tanto più si diffonde in paralogismi, in interrogazioni fucate, in elenchi sofistici, ed in un labirinto d' inutili andirivieni, senza avvedersi, che si rende ridicolo, e tradisce la causa che sostiene. Veggasi dalla *pag.* 106. fino alla 131. quante stranezze aggomitola, volendo rispondere alle parole di Optato da Milevi, che *non* Respubli*ca est in Ecclesia*, *sed Ecclesia in Republica*, quanti spropositi, quante scappate, quanta maldicenza, per non sapere, come rispondere. Con quanta ingiustizia e menzogna dice poi alla *pag.* 148. circa il rilassamento de' Monaci: *Non vi sono stati altri*, *i quali abbiano ostato*, *che ora pure*, *se ne sia fatta la riforma*, *che i falsi Politici*. *Più volte l' hanno procurata i Superiori Ecclesiastici*, *ma senza frutto*, *perchè la mondana politica ha chiamata novità la riforma*, *ed ha sostenuto i Refrattarj*, *per poter poi dire*, *che l' iniquità fosse arrivata al suo colmo*, *che gl' Istituti religiosi non solo sieno inutili*, *ma perniciosi ancora agli*

Stati.

Stati. Or non è questo un parlare da sfrontato, ed un voler caricare la cura legislatrice secolare d' iniquità? Qual mai riforma si è pensata da' Superiori Ecclesiastici per gli Ordini Regolari? Da qual Principe mai è stata impedita, o frastornata? Ah, che sono pur troppo recenti gli esempi di quel che è avvenuto, per avere il Portogallo, e l' immortale Papa Benedetto XIV. voluto pensare a questo oggetto. Lo sà la Francia, e la Spagna. Lo sà l' invitta Repubblica Veneta, che mercè della sua sempre ammirabile costanza, non ha veduto sovvertire le savissime sue determinazioni sù questo assunto. Ma non è del nostro proposito il dilungarci in questo particolare. Quel che più interessa, è l' empia massima, che F. Mamachio non si ritiene di scrivere, dicendo *a pag.* 152., che sebbene a sentimento del Crisostomo debbesi dagli Ecclesiastici prestare tutto il rispetto, ed ubbidienza alla persona, e alle leggi del Principe Secolare, perchè *si tunc cum Principes Gentiles essent, hoc praecepit Apostolus; multo magis nunc cum fideles sunt hoc praestandum est. Quod si tu dicas tibi majora concredita esse disce non adesse nunc tempus tuum. Extraneus*

neus enim es, & peregrinus. Erit tempus, quo omnium splendidissimus apparebis: pur tuttavia soggiunge: *Il Sovrano non ha sù dell' Ecclesiastico, benchè passaggiero, diritto; nè di propria autorità può contro di lui procedere, essendo egli realmente dotato di dignità più sublime, e avendo il suo tribunal competente, da cui debba essere giudicato, secondo le leggi, e costituzioni della Chiesa, non soggetta all' Impero, ed all' autorità, e alle disposizioni del Sovrano medesimo.* Si può udire temerità più sfacciata? Gli Ecclesiastici adunque sono indipendenti dal Sovrano? Il Crisostomo dice, che essi sono peregrini nella Repubblica: dice, che la loro caratteristica, ancorchè degna, perchè *eis majora concredita sunt*, pur non era tempo da esser considerata: *disce non adesse nunc tempus*, ma nell' avvenire, e nella vita futura. *Erit tempus, quo omnium splendidissimus apparebis*, ed egli vuole esentar l' Ecclesiastico dalla Potestà pubblica dello Stato, in cui ha da riputarsi pellegrino e straniero?

M. di Ales. Ci costringe a sempre ripetere, che egli l' infelice ha dato volta. Vedete nella *pag.* 153. quel che siegue a dire con l' esempio dell' istesso Cri-

so-

sostomo, che sebben veneratore della pubblica *Potestà*, e delle leggi del Principato; pure volea, che la sua causa si fosse esaminata in un Concilio di Vescovi, o dal Papa. Sì, tutto vero; ma che forse da ciò può dedursi, che gli Ecclesiastici non siano soggetti alla Sovranità? Richiedea il Santo, che si esaminasse la sua causa da' Giudici Ecclesiastici; perchè di tal natura era la deposizione di un Vescovo. La novella 123. *Nulli Judicum licebit* (1). La costituzione *Qui mos est &c. quæ ad observantiam Religionis pertinent, locis suis a suæ Dioecesis Synodis audiantur* (2), e l' altra sotto l' istesso titolo *quoties de religione agitur, Episcopos convenit judicare* (3); davano ben ragione al Crisostomo di ciò pretendere. Oltrediché, come frenetichi, si può osservare nella *nota* 2. della *pag.* 154., dove si dà egli stesso la zappa su de' piedi, e contraddice a se stesso, mentre sono sue parole: *Non negò egli già, che se da un* no-

(1) *Cod. Just. lib.* 1. *tit.* 2. *l.* 12.
(2) *Cod. Theod. lib.* 16. *tit.* 2. *l.* 23.
(3) *Ibid. lib.* 16. *tit.* 1.

Sinodo era deposto qualche Vescovo, questi non potesse essere richiamato al suo Vescovato dall' Imperatore: Dio buono! si possono mai unire nella testa di un uomo contradizioni sì ridicole ed ostative?

F. *Paol.* Più ridicole sono quelle, ch' egli oppone al fondatissimo argomento del *Ragionatore* su le parole di S. Agostino, circa il diritto, con cui la Chiesa possiede fondi. *Quo jure defendis villas Ecclesiæ, divino an humano? &c.* dalla *pag.* 159. alla 244. osservate di grazia, se vi è parola in tutto quel passo del Santo, donde possa arguirsi, che la Chiesa posseda per *diritto divino*. Veggasi, com' esce, rientra, sbuffa, si dibatte, per trovarci quel che non ci trova. Perciò ora alla *pag.* 165. sbrocca: *Egli imitando Vicleffo*, alla *pag.* 167. *Nego che S. Agostino in questo passo objettato pure da Giovanni Hus, delle cui sante fatighe si sono approfittati li nostri Contradittori*, nego, dissi, che ivi S. Agostino dica: *Quo jure defendis villas Ecclesiæ? Il S. dice* Villas *assolutamente*, senza l' aggiunta di *Ecclesiæ*. *Ma Graziano aggiunge l' Ecclesiæ? Quì si tratta di S Agostino, non di Graziano*. Quando, se egli lo nega, non lo ne-

negano le Collezioni d' Ivone e di Anselmo, nelle quali si rinviene l' *Ecclesia* nel testo di S. Agostino. E poi nella *pag.* 169. rapportando un lungo spezzone di autorità di questo Santo, dove a tutt' altro oggetto, che per quello, che è in controversia, leggendosi, *sed de jure divino ago:* egli esultando, qual altro Archimede con quell' *inveni, inveni*, grida tosto, quasi trionfando: *Ecco nominato il diritto divino dal S. Dottore*. Il più sfrontato ciarlatano non ardirebbe di abusare in sì fatta maniera della semplicità del popolaccio, come costui della pazienza de' suoi lettori. Il Santo Dottore nel Trattato VI. *in Joann.*, dopo avere lungamente ragionato, perchè mai Iddio *per columbæ speciem ostendere voluerit Spiritum Sanctum*, si diffonde in varj sensi allegorici, e mistici. Dice, che la Colomba è la Chiesa Cattolica, e li Donatisti erano li Corvi: che questi anche usavano il bacio di pace; *habent enim oscula & corvi*, ma che in questi era *falsa pax*, *& in columba vera pax*. Viene poi nel fine al *num.* 25. *e* 26. a rappresentare le lagnanze de' Donatisti, perchè erano loro tolte da' Principi autori del Cattolicismo, le ville, e li

son-

fondi *villas nostras tulerunt*, *fundos nostros abstulerunt*. Il Santo vuol confonderli, con dimostrare, che tal possesso di ville e di fondi dipendea intieramente dalle leggi de' Principi. *Quia ipsa jura humana per Imperatores & reges saeculi distribuit Deus generi humano*. Soggiunge poi: *leguntur enim leges manifestae, ubi praeceperunt Imperatores, eos, qui praeter Ecclesiae Catholicae communionem, usurpant sibi nomen Christianum, nec volunt in pace colere, pacis auctorem, nihil nomine Ecclesiae audeant possidere*. Ecco che il Santo risonde a concessione de' Principi il potere le Chiese, perchè Cattoliche, possedere beni temporali. Ripiglia il Santo, come obiezione de' Donatisti. *Sed quid nobis & Imperatori?* Risponde, *sed jam dixi de* JURE HUMANO *agitur*, & *Apostolus voluit serviri regibus*, *voluit honorari reges*, & *dixit regem reveremini*. *Noli dicere, quid mihi & regi? Quid tibi ergo & possessioni?* PER JURA REGUM *possidentur possessiones*. *Dixisti quid mihi & regi? Noli dicere possessiones tuas, quia ad ipsa jura humana renunciasti, quibus possidentur possessiones*. In tutto questo passo vede ognuno, che il Santo costantemente sostiene, che la Chiesa Catto-

tolica per diritto umano possedeva, giacchè prima egli stesso disse: *leguntur enim leges manifestæ, ubi præceperunt Imperatores eos, qui præter Ecclesiæ Catholicæ Communionem, sibi nomen Christianum usurpant, nec volunt in pace colere, pacis authorem, nihil nomine Ecclesiæ audeant possidere*. Una tal verità risulta da tutto il contesto di S. Agostino. Or dove si attacca Mamachio? Nell' objezione seguente, che faceano li Donatisti *Sed de jure divino ago*. Ripiglia il Santo. Dunque veggiamo ciocchè dice il Vangelo, e vediamo qual sia la Chiesa Cattolica, sovra la quale venne la Colomba, che insegnò, *hic est, qui baptizat*. Voi Donatisti non siete di questa, come dunque potete affacciare diritto divino? Ed indi conchiude, se per qualunque verso non fanno, che si dicano. *Si ubique non habent, quod dicant*; io loro insegno quel, che devono fare: *ego dico quod faciant*. Vengano alla Comunione della Chiesa Cattolica, ed avranno insieme con noi, non solo li beni temporali, ma anche colui, che fece il Cielo e la Terra. *Veniant ad catholicam, & nobiscum habebunt non solum terram, sed etiam illum, qui fecit cœlum, & terram*. Il Santo non ammi-

mise a sentimento de' Donatisti, che il possesso nasceva da *diritto divino*; anzi li trattò da scioperati, che per qualunque verso, ciò dicendo, non sapeano, che si dicessero. Rinfacciò loro soltanto, che si vantavano di essere della Chiesa, quando n'erano separati, e fuori della Comunione. Onde è, che poi li esorta a venire a questa; e così avrebbero potuto possedere li beni della terra, e colui, che fece il Cielo e la Terra; perchè la Chiesa Cattolica era quella, a cui i Principi avean conceduto il possedere detti beni, e non già agli Eretici, a' quali era vietato, *aliquid Ecclesiæ nomine possidere*. Qualunque impegno di offuscare la verità, non può riuscire contro al chiaro senso delle parole del Santo. Egli Mamachio, e non già il *Ragionatore* adopera frodi ed inganni, ed a lui compete il luogo allegato di Plauto. E' un sogno, o un delirio ciocchè avvolge, e ritorce con un inetto paralogismo, interpretando le parole del Santo Dottore.

N. di Ales. Di non diverso calibro sono quell' altre sue riflessioni *pag.* 189. e *seguenti*, per eludere la forza dell' insegnamento, dell' istesso gran Padre. *In hoc serviunt reges &c.* dove attribuisce al-

alla cura de' Sovrani l'esterna disciplina della Chiesa, secondochè dottamente, e concludentemente avea asserito il *Ragionatore*. Al che Mamachio, sempre testardo, torna ad opporre di *essere causa Ecclesiastica, e riguardante il divin diritto, secondo S. Agostino, quella de' beni &c.* quando abbiam veduto, che il Santo dimostra di credere il contrario. Ma quanto è ridicolo, quando dice *pag.* 199. *questa opposizione è tutta Groziana, e pag.* 202. *Quanto al de Marca ho già detto di qual tempra egli sia stato; pag.* 215. *Bella ragione in vero degna del Vicleffistico, e Ussitico spirito.* Quanto è temerario, alla *pag.* 216. quando figura, che la Chiesa, come indipendente da' Sovrani nelle materie temporali, non possa ricevere dalle leggi di costoro riforma di abusi, ed impedimento a' nuovi acquisti, con tornare a ripetere, che ella possieda li beni, secondo S. Agostino *jure divino*. Ma o quanto è bestia, alla *pag.* 219. dove assume, che i Principi, ancorchè non ancora divenuti Cristiani, avessero dovuto invigilare a procurare l' eterna salvezza de' loro sudditi.

Font. In cortesia, o Signori, permettetemi, che io vi faccia riflettere all' indo-

dole di questo temerario Fratacchio. Nella *pag.* 231. *tom.* 3. torna ad attaccarsi con *lo Spirito Osservatore*, perchè costui avea *discorso allo sproposito de' Monaci*. Risponde alle autorità di S. Girolamo, da colui allegate. Dice che il Santo intese di quelli, che non viveano in Monistero da Cenobiti, ma da vagabondi. Poi nella *pag.* 234. nella *nota* 1. riflette. *Così gli avrà insegnato il Cappellone, o il Barbassoro mantellato, che lo hanno ajutato a scrivere le sue pestilenziali Osservazioni.* Dunque suppone, con le parole *Cappellone*, e *Barbassoro mantellato*, che qualchuno del Clero Napoletano l' avesse spinto, ed ajutato a scrivere le *Osservazioni pestilenziali*. Si può tollerare una somigliante sfrontatezza, e falsità? Il Clero Napoletano, che può servire di modello di esemplarità, e di dottrina, spingea ed ajutava a scrivere *Osservazioni pestilenziali?* O il gran pazzo! l' *Osservatore* non avea bisognò di tali ajuti, e si sa, che in meno di 47. giorni furono quelle scritte, e stampate in mezzo alle più serie occupazioni della propria carica. Non avea l' *Osservatore* l' ozio, e gli ajuti di Mamachio, che ha impiegati due anni a dar fuori

una

una Rapsodia di spropositi, di sconnessioni, di falsità, e di malediche continuate invettive, e di calunnie. In fatti ov' è, che l' *Osservatore* nella *Osservazione V.*, dove parla de' Monaci dabbene, dica male di loro, o di somiglianti Istituti? Non è egli quello, che scrive: *I primi Istitutori di questa vita Eremitica fecero correre di se, e di molti de' loro seguaci fama prospera, e vantaggiosa di Santità? .... la costoro vita era il compendio di ogni virtù, e poteano dirsi vere immagini di Gesù Cristo?* Non chiama maledico il *De Dominis*, perchè paragonò gli odierni Mendicanti agli antichi *Girovagi*, e *Circoncellioni?* e che, parlando dell' Ordine di S. Benedetto, disse: *fiorendovi sempre più la santità e' l disinteresse &c......* *Questa contenente precetti di filosofia Cristiana li più conformi a' Sagri Canoni, venne lodata, od approvata dalla Sede Apostolica.... sono li Regolari un ordine di persone nello Stato, che per la santità del loro Ministero meritano particolar distinzione e rispetto, e che per gli utili spirituali de' loro Sagrifizj, delle preci, ed orazioni, e dell amministrazione de' Sagramenti, debbono da' laici avere onesto, e commodo sostentamento.* E dove parla dell' uso, che

fanno

fanno delle ricchezze : *niun altr' uso ne fanno, che in ergere magnifici tempj al sommo Iddio e in erogazioni continue per sollievo de' poveri. Tutto vero in quanto alla magnificenza delle loro Chiese.... e in quanto alle limosine, che li Regolari dispensano, non può negarsi, che molte e molte ne fanno.* Con qual verità adunque egli lo carica di aver parlato *allo sproposito de' Monaci?* Se ha censurato l' avidità ed avarizia di taluni, egli ha seguito l' esempio di S. Girolamo, e di altri, che le censuravano ancora.

F. Paol. La verità partorisce odio, in chi non è avvezzo a conoscerla, non che ad amarla. L' *Osservatore* ha voluto scoprire alcune rancide piaghe, che non si volea, che si palesassero, ed ha deriso quelle fogge, e divise di codeste maschere Religiose, sotto le quali credono di potersi nascondere li vizj, e conseguire venerazione, e rispetto. Credete Voi, che Mamachio avesse avuta la baldanza di scrivere, come ha scritto, se fosse stato secolare? Egli avrebbe temuto da momento a momento di vedersi trascinato ad un patibolo. La cocolla lo ha reso temerario; ma forse rimarrà ingannato.

N. di Ales. Io ne arrossisco. Ma passiamo a vedere qualche altra di lui bella densata. *F. Paol.*

F. Paol. Non deve trascurarsi alla *pag.* 259. *tom.* 3. la risposta, ch' egli dà all' autorità di Avito, Vescovo di Vienna in Francia. L' opere di questo Prelate, che morì verso il 513., furono tutte raccolte, e pubblicate in Parigi il 1643. dal dottissimo P. Giacomo Sirmondo, e poi anche impresse *in Bibliotheca Patrum* al *tom.* 9.. Costui in una sua lettera *ad Gundobalbum Burgundiorum Regem*, non già *Gundebado*, come lo chiama Mamachio, scrisse: *quidquid habet Ecclesiola mea, imo omnes Ecclesiæ nostræ, vestrum est. De substantia, quam vel servastis hactenus, vel donastis.* Su le quali parole il Sirmondo nota, *libera & ingenua professio: Principibus accepta feruntur bona Ecclesiæ, quæ vel donarunt ipsi, vel, ut donare liceat, concesserunt.* Or vi priego, P. Maestro, di riflettere, come egli non sapendo, che rispondere, aggiunge di passo in passo spropositi sopra sconnessioni. Col testo di Giuliano il Giureconsulto confonde le donazioni de' privati con quelle, che si fanno da' Principi alle Chiese, non sapendo, che in quelle si trasferisce la proprietà, ed in queste vien sempre riserbata al Principe, come l' accennò, anche dopo sette secoli, Ugone da S.

Vit-

Vittore nel passo pocanzi esaminato, ove disse: *Numquam ita a regia potestate elongari posse sciat*. L' effetto di questa riserba nasce da quel *Dominio eminente*, che egli non intende. Tutti quei Sinodi, e dottrine, che cita, circa il non distraersi li beni Ecclesiastici, riguardano gli Amministratori de' medesimi, e non già la somma autorità de' Sovrani, a' quali spetta il regolamento de' beni, delle donazioni, e di tutti gli atti civili de' loro Sudditi. Gli Ecclesiastici, che vollero parlare con verità, furono sempre del sentimento di Agostino, di Ambrogio, di Avito, e di Ugone da S. Vittore. Si torna a ripetere, se cento determinazioni Conciliari, e mille Costituzioni Pontificie avessero dichiarato il contrario, *ne bilum quidem* possono valere, perchè escono da' limiti della Potestà Spirituale, e la Chiesa nelle cose temporali è soggetta alla Potestà del Sommo Impero Civile, perchè non *Respublica in Ecclesia*, ma *Ecclesia in Republica*. Perchè la Chiesa è pellegrina nel Mondo, e la sua Patria è il Cielo, ed ivi debbono tendere le sue mire. Furono in tempi posteriori adottate, con apparenti pretesti, massime contrarie a questa verità;

ma

ma cessi di opporsi *Novitas antiquitati*. Per essere condiscendenti a Mamachio, li potremmo ricordare anche la declamazione di Pietro Blesense (1), che essendo stata stabilita da Filippo Augusto la decima Saladina, non soffrendo di vedere, che li Vescovi della Francia avessero acconsentito a pagarla, scrisse nel 1188. al Vescovo di Orleans Cugino del Re, che vi si fosse opposto, come a causa di Religione. Egli non ostante che si trattava di una guerra contro degl' Infedeli, era tanto prevenuto per l' immunità de' beni Ecclesiastici, che non si ritenne di prorompere (2). *Se il Re vuol far di nuovo questo viaggio, che non si approfitti delle sue spe-*

(1) Petr. Blesens. epist. 112.
Iam neque fidei Christianæ injuriam dissimulare silentio. Jam circa confinia terræ nostræ barbaries efferata desævit, & in exterminium Christiani nominis gentium grassatur immanitas, &c.

(2) Idem ibid.
Si autem proposuit iterato iter hujus peregrinationis arripere, non de spoliis Ecclesiarum, non de sudoribus pauperum, viaticum sibi

spoglie delle Chiese e de' poveri; ma delle sue rendite, e delle spoglie de' suoi nemici . . . Parvi ragionevole, che quei, che combattono per la Chiesa, e che la devono arricchire della preda de' nemici, l' abbiano a spogliare? Il Principe non deve esigere dal Clero, che delle preghiere per lui. Io so, che se il Re ha risoluto di caricare la Chiesa d' imposizioni, la maggior parte de' Vescovi vi acconsentiranno: dimenticandosi la libertà del Vangelo, che rende noi amici e figli di Dio, e pur vogliono sottoporsi ad una schiavitù ver-

---

sibi & suis exhibeat, sed de redditibus propriis, aut de præda hostili bella Christi conficiat . . Quæ ratio est, ut qui pro Ecclesia pugnant, Ecclesiam spolient, quam inimicorum spoliis, donisque triumphalibus ampliare debuerant . . . Quid aliud a Clero potest, vel debet Princeps exigere, quam ut incessanter fiat oratio ab Ecclesia pro eo? .. Scio quod si Rex angariis, perangariis, exactionibus Ecclesiam decreverit prægravare, quamplures Episcopos, hujus rei fautores inveniet. Ipsi enim libertatis Evangelicæ obliti, quæ non solum filios Dei, sed amicos facit, in ignominiosam servitutis perpetuæ sibi permittent aurem subula perforari.

vergognosa. Ma che perciò? La decima Saladina si pagò dal Clero. Si vedea chiaro, che la figurata libertà così in Pietro di Bles, che negli altri, che se ne sono serviti, è un inetto paralogismo, perchè tendeva a distruggere l' ordine stabilito da Dio su la terra, ed a rovesciar la Società. La libertà, provenuta alla Chiesa per li meriti di Gesù Cristo, non comprende solamente il Clero, ma tutti li fedeli, che credono in lui, a' quali egli ha conceduto il potersi chiamare figli ed amici di Dio. Che se tal libertà importasse esenzione da' pubblici pesi, basterebbe il solo esser Cristiano per parteciparne; e ne verrebbe per conseguenza inevitabile, che il Cristianesimo sarebbe la destruzione dell' intera Società Civile, la quale non può sussistere senza la dovuta soggezione delle parti al tutto. La libertà, che Gesù Cristo ha ottenuto dal Divin Padre per tutti quelli, che credono in lui, consiste in averli sciolti dalla schiavitù del peccato, e dal peso delle cerimonie legali. Il Regno di Cristo è tutto spirituale. Lungi dal confondere l' ordine delle Società, egli ha voluto formare un popolo caro a Dio

to. **Nego suppositum;** *o almeno cercandosi, se ad esso divin diritto appartengano; certo è, che le leggi Regie, o Imperiali non hanno tal peso, che conferiscano a decidere la questione &c.*

Font. Viva F. Mestolone! L' *Osservatore* nella vigesima, ed ultima sua Osservazione ha fatto toccar con mani, che non competa alla Potestà Ecclesiastica la decisione di queste materie. Vi risponde lo Scrittore del *diritto libero nella pag.* 165. *del tom.* 2. dicendo: *nè credo già io, che siano per objettarci, che spettando le cose, delle quali trattiamo, a' Ministri, e Pastori della Chiesa, questi non debbano essere ascoltati in causa propria. A questa temerità è arrivato qualche Politicastro, imitator di F. Paolo; ma non avrà seguaci, che siano Cattolici. In fatti, chi dovrebbe essere ascoltato? I Sovrani del secolo? E questi giudicherebbero allora forse di causa aliena? La lite sarebbe tra loro, e 'l Sacerdozio. Giudicherebbero eglino adunque della propria loro causa. Ma qual ragione comporterà mai, che il Principe laico sia ascoltato in causa propria, e nol sia l' Ecclesiastico?* Egli continua su tal assunto a divagarsi con inetto paralogismo, lavorando sempre sul falso supposto, che

 li

li *beni ed acquisti* siano oggetti della potestà spirituale, e adatta passi scritturali, che nulla hanno che fare con la controversia. E sfugge di farsi carico della ragione addotta dall' *Osservatore*, il quale fondatamente disse. *Nò, l' argomento non è reciproco, e AD CONVERTENTIAM, come dicono i Rettorici; perchè essendo, a sentimento di Ottato Milevitano, la Chiesa nella Repubblica, e non la Repubblica nella Chiesa, la Civil Potestà fin dal principio del mondo, per così dire, godeva il diritto e 'l possesso di esercitar giurisdizione e di far leggi in tutto ciò, che riguarda il regolamento della Società. E siccome la Potestà Secolare non può esser Giudice delle cose spirituali, perchè, di diritto inerente al Ministero Sacerdotale, così la Potestà Ecclesiastica non può esser Giudice delle cose temporali, perchè di diritto inerente al sommo Impero Secolare.* Mamachio ha inghiottita la pillola senza masticarla, perchè gli avrebbe stretta la gola. Non se n' ha voluto far carico. Sarebbe in vero una bella pensata, che la Potestà Spirituale, con suscitare una controversia di cose temporali, affacciando il pretesto di essere, o poter essere di diritto divino, volesse ella por mano a tutto.

Qual

Qual mai farebbe la faccenda, o la legge, che non potesse richiamare al suo giudizio? Un tal pretesto le ha fatto gran giuoco ne' tempi dell' ignoranza. Ma ora li gattucci hanno aperti gli occhi.

N. di Alef. Ma io vi stava pregando di riflettere a quei luoghi, dove il nostro Maestro di privilegio la vuol fare da Giureconsulto, e Pubblicista, ed oltre allo scoprirsi in tutto ignorante, fa sempre giuoco di equivoci, e di stranezze. Basta l' esaminare quel, che s' incontra alla *pag.* 313. *e seguenti*, quando dice: *Veniamo alla celebre legge di Valentiniano I., di cui solennemente si abusa la nuova Protestante Politica.* Questa è appunto la *legge* 20. del *lib.* 16. del Codice Teodosiano, sotto il titolo *de Episcop. Eccles. & Cleric.* diretta dal mentovato Imperadore a Papa Damaso. Su di essa con fronte di macigno il nostro Mamachi osa di dire, *pag.* 315., *che ella non dispone nulla circa il donare, o lasciare per testamento a' Chierici, o a' Monaci in generale; ma solamente a certi malvagi Continenti, e Chierici.* La legge dice apertamente *Ecclesiastici*, *aut ex Ecclesiasticis*, poi soggiunge, *vel qui continentium se volunt nomine nuncupari*. Dunque non intese parlare de' soli *mal-*

 va-

vagi continenti. Ella era diretta ad impedire l' avarizia, che generalmente regnava in tutti gli Ecclesiastici. Abbraccia due parti: l' una, con la quale vieta, che costoro non frequentassero le case delle vedove, e delle pupille; e prescrive, che in caso di trasgressione (osservi bene Mamachio) contro di essi proceda la pubblica potestà, *publicis exterminetur judiciis*, tostochè fossero accusati da' congiunti di quelle, *si posthac eos*, come interpreta Gottofredo, *adfines earum putaverint deferendos*. L' altra parte riguarda il proibirsi a codesti Ecclesiastici di poter percipere da quelle, o per donazione, o per testamento, o per altra liberalità alcuna cosa, dovendo riputarsi nullo ogni atto, e caducarsi a benefizio del Fisco. Mamachio tra le tante recondite erudizioni affastellate, e tolte ad imprestito dal Baronio, e dallo stesso Gottofredo, si appiglia a quel *qui se privatim sub praetextu religionis adjunxerint*. Come se gli Ecclesiastici di quel tempo andassero a stuolo a sedurre le Vedove, e le Pupille, e 'l sesso debole.
Font. Anzi con queste parole non si viene a specificar altro, se non se quell' appunto, che da' malvagi, e non già da' buoni Ecclesiastici si è praticato, e si

si pratica. Cioè, che col pretesto della divozione, e col mantello della Religione, insinuandosi nell' animo delle divotine, e delle penitenti facultose, le inducono a lasciare a' loro Conventi le robe dovute a' propri congiunti, a' quali perciò l' Imperador lasciò la facoltà di proporre l' accuse presso de' Magistrati. Nè certamente si è mai veduta una schiera di Frati, o Monaci assalire una casa privata a tal oggetto; ma dalle Comunità ne' loro congressi si scelgono li soggetti più adatti a sedurre, acciocchè *privatim* adempiscano sì degno impiego.

F. Paol. Ma che dilungarci su di queste critiche? Quanto sia strano il pensare dello Scrittor del *diritto libero*, che pretende di non potersi dalla detta legge dedurre impedimento di acquisti alle Chiese; appare dall' intiero contesto della medesima. Ella ragiona di tutti gli Ecclesiastici: ella fu diretta a Papa Damaso, fu letta nelle Chiese di Roma, e 'l Baronio, da cui non dissentisce l' istesso Gottofredo, vuole, che a richiesta dell' istesso Papa l' avesse Valentiniano I. emanata. Tuttociò concorre a dimostrare, che nella somma autorità de' Sovrani risiede il Diritto Legislativo, per quel che riguarda il regolamento

della Società. E siccome le leggi riguardanti li laici si leggevano o nel Senato, o presso gli Atti de' Magistrati, o ne' Corpi di Guardia de' Soldati *in Principiis*; così quelle, che riguardavano gli Ecclesiastici, si leggevano nelle Chiese. Io però non posso non inorridire della temerità di questo Scrittore, che osservando di essersi detto da Gottofredo, che con tal legge *fibula fuerit imposita* agli acquisti degli Ecclesiastici, egli *pag.* 323. *tom.* 3., vomitando il suo veleno contro de' Principi, trascorre a dire, per metterli in odio de' loro sudditi: *O da quante leggi di ogni età, potremmo conchiudere, che li MONARCHI, e li RAPPRESENTANTI DELLE REPUBBLICHE l' abbiano più volte affibbiata agli acquisti de' Secolari!* Dio buono! E come deve costui passeggiare per Roma, come rimanere impunito, come non vedersi trascinato, e sospeso ad una forca? O tempi infelici! Non gli bastava di avere vuotato il sacco della maldicenza, e dell' impostura contro de' morti, e de' vivi. Si è reso ardito anche di parlare con disprezzo, con villania, e con espressioni sediziose contro della Sovranità, che Iddio ha comandato di doversi rispettare?

N. di Alef. Ma, Signor Fontanelle, io veggo dalla parte del bosco degli allori un' Ombra rispettabile, che da lontano vi accenna, e a se vi chiama: che mai sarà? Andate, e restituitevi a noi, per farci sapere la cagione di questa novità.

Font. Sì, vi andrò, e ben tosto sarete informati da me di quel, che importa una tal chiamata. Ma vi priego di terminare questa seccaggine dell' esame delle frenesie Mamachiane.

F. Paol. Or che ve ne pare, P. Maestro? Si avrebbe potuto mai credere, che uno Straniero, un Greco, un Semimusulmano, un Frate, in Italia, dentro di Roma, a fronte di tanti Uomini dotti, in circostanze di tempi così illuminati, e che richiedono tutta la circospezione, si fosse posto a rovesciare il Cristiano sistema del disinteresse nell' Ordine ministeriale, producendo in campo *Diritto libero di acquisti*, *Diritto non impedibile*, *Diritto Divino*. Dal quale nascerebbe il rilassamento negli Ecclesiastici, l' inutilità delle Potestà Secolari, e la destruzione delle Società. Che aprirebbe largo campo alla seduzione, alla frode, all' avarizia, ed all' inganno. Che per sostenere tal detestabile sistema, abbia

 cor-

corrotto il vero senso delle Scritture: mutilate, o svisate l' autorità de' Padri, e de' Dottori della Chiesa: svergognati gli Apostoli, e gli Evangelisti, e contradetto manifestamente agl' insegnamenti di Gesù Cristo. Credete forse, che mancassero in Roma, in Italia, e nell' Europa Cattolica de' Valentuomini, e de' Prelati zelanti, che se l' avessero stimato convenevole, e se avessero creduto dipendere da diritto divino gli acquisti degli Ecclesiastici, e che non potevano entrare i Principi secolari a porvi mano, non si fossero opposti con le ammonizioni, e con le Scritture a somigliante intrapresa? Tacciono i Prelati, tacciono li Vescovi, tace il Capo Visibile della Chiesa; ed ardisce di entrare nella lizza un ridicolo Frate, di niun grado nel suo Istituto, se non che Maestro per privilegio, senza esser fornito nè di autorità per commissione avutane, nè delle necessarie cognizioni e lumi, ed in vece di porre in uso quella modestia, che esigevasi dal suo carattere; si avanza con punibile audacia a deridere, come Eretici, Sacerdoti della natura, e Commercianti, Maitre des Requetes, Avocats au Parlement, tanti Valentuomini, non che na-

nati Cattolici, ma che si distinguono per la loro dottrina, per la loro pietà, e per lo carattere di buoni Ecclesiastici, che professano.

Abbiam veduto, come si fece beffe del Sig. Campomanes, per aver confuso Isidoro di Siviglia col Pelusiota. Egli il temerario e sciocco, oltre all' esempio dell' abbaglio, da noi notato in Cicerone, circa l' aver confuso Tantalo con Sisifo; dovea sapere, che a' Valentuomini scappano dalla penna delle cose, che niente scemano al merito delle loro fatighe, e della loro dottrina. Cornelio Nipote, e Pomponio Mela inciamparono in errore di Geografia, asserendo, che un ramo del Danubio sboccasse nell' Adriatico. Heinnecio dice (1), che il Consolato di Dion Cassio *incidit in annum Christi* 291., cento anni dopo Settimio Severo. Errore patente in Cronologia; perchè l' istesso Dione, nella vita di Giuliano, afferma di se, che fu fatto Senatore sotto Commodo, disegnato Pretore da Pertinace, sotto Caracalla dichiarato del Consiglio del Principe, e sotto Alessandro Severo fatto Console,

cioè

(1) *Hist. Jur. lib.* 1. §. 322.

cioè nell' anno dell' Era Volgare 229., dopo di che per timore di essere ucciso da' Soldati, si ritirò in Nicea di Bitinia sua patria. Un dotto Scrittore degli ultimi tempi, ragionando delle nuove scoperte fatte nel Regno di Napoli di Ercolano e Pompei, mostrò di nodrire speranza, che sotto quelle rovine si potessero ritrovare intere l'Istorie del mentovato Dione; quando costui fiori quasi due secoli, dopo che quelle Città furono nabissate dalle eruzioni Vesuviane. Or fra otto Isidori, quali furono il Cordubense, lo Gnostico, il Sivigliano, il Mercatore, il Pacense, il Pelusista, il Ruteno, e 'l Tessalonicense, qual maraviglia, che dal Sig. Campomanes si fosse nella sua dottissima opera, anche preso abbaglio circa la patria dell' Isidoro da lui citato? Ma non è stato contento Mamachio di codesta dispregevolissima sua critica. Nella *pag.* 428. *tom.* 3. non sapendo, che rispondere all' istesso Autore intorno alle leggi di Francia per l' ammortizzazione, si volge da buffone a deriderlo con quelle inutilmente ripetute parole Spagnuole: *ma in quali* O iginales. *Tenga egli* per original *l' Edizione Boemeriana. Bisogna, ch' egli ne abbia* otros,

di-

diversi affatto da' comunemente ripetuti Originales. *In fatti l' original suo è stato il Choppin. . . . . Ma il Sig. Campomanes, che non manca* de la letura en los Originales . . *senza averlo per altro mai letto, il Sig. Campomanes, che non* falta de la letura de los originales &c. Or vi par maniera questa, P. Maestro, da trattarsi un Ministro de' più dotti, e de' più zelanti, che abbia il piissimo, ed invittissimo Monarca Cattolico, oggi felicemente Regnante?

N. di Aless. Nell' antecedente nostro colloquio ben vi ricordate, che io feci motto del pericolo, in cui la pazzia di questo indegno Frate potea mettere il mio rispettabile Istituto. Sian lontani gli augurj, e tutto il male si rovesci su la frenetica testa di costui. Certamente io credo, che l' odierno gran Pontefice dotato di savíezza, di prudenza, e di zelo per la Cristiana Religione, se avrà sotto gli occhi l' opera del *diritto libero*, non potrà far a meno di detestarne le massime, e dottrine anticristiane, che in ogni pagina vi s' incontrano. Conoscerà senza fallo, come versatissimo in tutte le facoltà, che l' indegno, e falsario Frate non per zelo della Religione; ma per seguire gl' im-

impulsi della sua ambizione, ed i consigli de' nemici dichiarati de' Sovrani, si è mosso a schiccherar carte piene di bestemmie, e di sconnessioni, e prendendo a battersi, *Andabatarum more*, con la benda agli occhi della propria frenesia si è scagliato, come orso stupido, contro tutti gli spiedi de' suoi pretesi Avversarj. Se egli non era un pazzo, certamente avrebbe conosciuto, che il soggetto in controversia non era un punto di Religione, nè di Fede; ma di vera economia, e disciplina esterna per li beni temporali della Chiesa. Quindi poteva imitare quelle maniere urbane, e modeste, che altri hanno usate in somiglianti questioni.

F. *Paol.* Se ci fu chi disse, *loquere, ut te videam*, egli collo scrivere ha dimostrato di che tempra sia. Che mai poteva aspettarsi da un uomo mal nato, e senza veruna civile educazione, e che dalla custodia delle capre, e dal vangar le vigne del suo paese, era passato a vestir la cocolla, senza svestirsi la natìa rozzezza ed inciviltà? Ma ecco, che ritorna il nostro Sig. Fontanelle. Osservate, P. Maestro, come gli trapela il riso dagli occhi, e l'allegria nel viso.

N. *di Ales.* O ben tornato il nostro amabi-

bile Sig. Fontanelle. Che ci recate di nuovo? Chi è colui, che vi chiamo a se, e che cosa mai cagiona la vostra gioja?

Font. Noi abbiamo inutilmente impiegato il tempo nell' esame del *diritto libero*. Colui, che pocanzi mi facea de' cenni, a fine di parlarmi, è il dottissimo Sig. Abate Genovesi, che pochi giorni fà mancò dal numero de' viventi. Io ho avuto del piacere inesplicabile di conoscerlo. O che bella figura! che dolce favellare! che sincerità ne' detti! che amore per la verità!

F. Paol. Egli invero, mentre è vissuto, ha fatto co' scritti suoi del grande onore, non che a Napoli sua patria, ma all' Italia tutta. Ma il buon Mamachio non ha lasciato di trattarlo da miscredente, e da empio.

Font. Sì, appunto su di ciò si è raggirato il nostro abboccamento. Egli mi ha confessato, che l' unico dispiacere provato prima di morire, era stato di non avere potuto rispondere alle calunnie del Frate: che il suo disegno non era di farne conoscere l' iniquità, e le scempiaggini; ma di far toccare altrui con mani, che Mamachio non solamente non meritava censura, ma lode.

N. di Aless.

N. *di Alef.* Ma come ciò? Queſto mi ſembra un paradoſſo.

Font. Sì. Il Sig. Genoveſi mi ha convinto, che l'opera del *diritto libero* dovea riputarſi non già una Scrittura Didaſcalica, o Polemica, ma un Poema, niente men bello dell'Iliade, o dell'Odiſſea: a riſerba, che gli manca l'Unità, e che è un compoſto di varj Epiſodj.

N. *di Alef.* Come mai poema, ſe è ſcritto in proſa?

Font. Sapete, P. Maeſtro, che ſebbene molti, fra' quali Udeno Niſieli, o ſia Benedetto Fioretti ne'ſuoi Proginnaſmi, abbiano ſoſtenuto, che la proſa non coſtituiſce Poema; pur tuttavia molti altri hanno dimoſtrato il contrario; e baſterebbe l'eſempio del Telemaco di Monſignor da Fenelon.

F. *Paol.* E per quali ragioni il dotto, e grazioſo Sig. Genoveſi l'ha creduto un Poema?

Font. Egli mi ha fatto ſmaſcellar dalle riſa. Mi ha fatto vedere, che l'eroe di queſt'opera è il Dio Mammona: il groſſo dell'Eſercito eſſer compoſto da'ricchi Regolari, truppa tutta ſcelta, valida, e ben tenuta, come quella, che non dura alcuna fatiga: le truppe auſiliarie eſſer li Commendatarj, ed i Benefiziati ſempli-

pli-

plici: il comando supremo risiedere nel Generale Mamachio: l' esercito contrario esser formato da' Laici, dolenti di vedersi spogliati di tutto, nel tempo stesso che tra mille stenti sostenendo li pesi dello Stato, veggono li loro contrarj sgonassare nell' ozio: questa truppa è tutta smunta, lacera, e sfiaccata per le continue fatighe: congiunti di mira, e d' interesse co' laici, trovansi quei Curati, e Preti meschini, che deplorano il loro stato di dover vivere con gli onorarj delle Messe, o con le scarse congrue de' loro uffizj senza alcun benefizio, nel tempo stesso che le Parrocchie sono ridotte quasi spelonche di ladri, e da' Privilegj de' Reglari vengono intieramente li Parochi privi de' loro diritti: li Comandanti Generali di questa truppa essere la Giustizia, e la Ragione, che si sono messe sotto la protezione de' Principi Vindici, e Custodi de' Canoni, e della Disciplina.

Or come non vi ha alcun poema, in cui per destarsi la meraviglia, non intervenga alcuna Divinità; l' uno esercito, e l' altro crede di avere li suoi Numi a favore. Il primo ha per se gl' Infernali: il secondo li Celesti. Mamachio gli

fa

fa azzuffare insieme, e sempre con perdita de' secondi, poichè ora fa ricevere delle gravi ferite agli Apostoli, ed Evangelisti, ora a' Padri, e Dottori della Chiesa. Cristo tuona: *regnum meum non est de hoc mundo. Nisi quis renunciaverit. Facilius est camelum &c. Nolite possidere &c.* Gli Apostoli gridano: *ecce nos dimisimus omnia: habentes victum & vestitum his contenti simus. Subjecti estote potestatibus sublimioribus.* Esclamano li Padri, e Dottori: *Clericus interpretetur nomen tuum. Nolit sacularibus negociis immisceri. Ecclesia quacumque possidet, a Principe terreno se habere cognoscat. Ubi aliquando quispiam Apostolorum Judex sederit hominum, aut distributor terrarum? In criminibus, non in possessionibus potestas vestra, quoniam propter illa, non propter has accepistis claves regni calorum. Quid fines alienos invaditis?* Ma' nel fervor della mischia, non sono nè Cristo, nè gli Apostoli, nè li Padri ascoltati. L'avarizia grida per li beni temporali, pugnate, *tamquam pro aris & focis*. I precetti di Cristo non sempre obbligano a necessaria imitazione, *alias oporteret nos crucifigi*. Cristo avea li suoi loculi. Gli Apostoli fingeano di spropriarsi di tutto. Essi la-

scia-

ſciavan le coſe con l' affetto, non con l'effetto. S. Matteo ſi ritenne la caſa, e li danari. Gli Eccleſiaſtici hanno *diritto libero*, *non impedibile*, *e divino* di acquiſtare. I Principi non hanno veruna autorità nè ſu li beni, nè ſu le perſone degli Eccleſiaſtici. Il precetto di doverli ubbidire, e riſpettare ſi riſtringe a far loro un inchino, e al più a trarſi la berretta, e non già il *ſoli Deo*. Mamachio ſuona la tromba, e poi depoſta queſta, va anche a batterſi coraggioſamente con gli Apoſtoli, con gli Evangeliſti, e co' Padri, e Dottori; cagionando loro ferite più amare di quella fatta da Diomede a Marte, quando lo coſtrinſe a gridare, altrettanto forte, quanto lo avrebbero potuto fare diecimila uomini inſieme. Sopravviene intanto la notte de' raggiri, dell' ignoranza, e della ſuperſtizione, e la battaglia rimane indeciſa, e li Laici non oſtante che abbiano per Conduttrici la Giuſtizia, e la Ragione, rimangono nudi e ſprovviſti, come prima entrarono nella zuffa.

F. Paol. La fantaſia è bella, e ben adattata. Il Sig. Genoveſi ha dato al berſaglio. Non conviene riſpoſta ad una idea tutta poetica. Ognuno ſa, che a' Poeti

Quidlibet audendi ſemper fuit aequa poteſtas. *Font.*

Font. Anzi egli mi ha ſoggiunto, che avendo a coſtoro fatta leggere l'opera Mamachiana, eſſi concordemente ſi ſono uniformati al di lui parere, che non dovea riputarſi, che un Poema di nuova e bizzarra invenzione. Che le perſone vive, o morte, le quali vi s'incontrano malmenate con invettive, non debbono averlo a male. Non perchè piacque a Dante di allogar molte perſone, o nell' Inferno, o nel Purgatorio, o nel Paradiſo; perciò quelle vi ſtanno. Lo ſpirito di partito induſſe quel grand'uomo a fingere così; dallo ſteſſo ſpirito di partito è ſtato moſſo Mamachio. Dee tutto riceverſi con indifferenza. Anzi quaſi tutto il Collegio de' Poeti ha ſtimato di dettar qualche coſa in lode del nuovo Compagno.

N. di Aleſ. Avreſte fatto aſſai bene, Sig. Fontanelle, a farvene recitare, ed a traſcrivere qualche componimento.

Font. Io ci ho penſato. Non mi faceа ſcappar certamente sì bella occaſione. Egli il Genoveſi ha dettato, ed io ne ho traſcritto quelli, che quì leggerete.

P. Paol. Or chi avrebbe mai creduto, che una così nojoſa applicazione doveſſe avere un tanto dilettevole fine? Via ſu

ſol-

sollevìamo un pò l' animo con la lezione di codesti componimenti.

Font. Sarà meglio, che noi ne andassimo in luogo più ameno, per attendere a questa. Quello, in cui siamo, ci disturba anche l' immaginativa, coll' idea de' delirj Mamachiani.

F. Paol.
N. di Ales. Dite benissimo. Così si faccia.

Fine del Trimerone.

DEPUTAZIONE
ESTRAORDINARIA
SOPRA UN BENEFIZIO CURATO
NEL TERRITORIO
DI BRESCIA.

MDCCLXIX.

SERENISSIMO PRINCIPE.

Nell' esame demandato dagli Eccellentissimi Signori Savj alla Deputazione Estraordinaria ad Pias Causas delle Bolle 6. Giugno 1768. rilasciate in Roma al Chierico Angelo Conte Faglia eletto dalla Comunità di Chiare nel Territorio di Brescia a quella Prepositura Curata due punti sono caduti sotto i nostri divoti riflessi. Il primo riguarda le Bolle stesse ottenute in Roma; l'altro le particolari circostanze della persona eletta.

Sopra il primo abbiamo ravvisato nelle Dottrine oramai trite dei Canonisti, e dei Pubblicisti, e specialmente dei pubblici Consultori, che li Benefizj di Giuspadronato Laico non cadono sotto la riserva della Dateria Romana, e che le presentazioni devono esser fatte agli Ordinarj de' luoghi. Vostra Serenità co-

me protettore supremo di tutti li Giuspadronati ha palesata questa massima in più occasioni, ora ritenendo le Bolle per l' Officio della Revisione, ed ora con Decreti, e Giudicj vindicando solennemente le circostanze de' tempi passati. Le vediamo pur confermate con recentissimo Decreto 13. Agosto 1768. per motivo di certo Benefizio di Verona, che si voleva affetto ad esse riserve con pregiudizio del Giuspadronato. Quest' ordine non può essere attraversato per nostra riverente opinione da qualunque abuso di presentazioni anche per lunghissimo tempo fatte in Roma, le quali nei casi di Giuspadronato de' suoi sudditi ella ha sempre dichiarate inattendibili, ed inefficaci. Se quella Curia nodriva mai pretensione contraria in questo particolare caso, fondandosi per avventura sopra certa Bolla 1507. di Giulio II., che fu asserita, e in cui si professa riservata a Roma la presentazione, potrebbe allora cader in esame, se quella si autentica, e se possa impedire la presentazione all' Ordinario dopo il Sacro Concilio di Trento, contro la pratica universale degli altri Giuspadronati. In oltre sarebbe da considerarsi, se essendo questo un Privilegio

rimuneratorio concesso in riflesso della riedificazione, e dotazione della Chiesa fatta dalla Comunità, possa soffrire oggidì l'odioso vincolo, che porta a Roma i frutti del primo anno del beneficiato. La Dateria stessa ignora lo stato di questo Benefizio, chiamando la Chiesa forse insigne Collegiata, quando infatti tre soli Canonici in essa esistenti non la costituiscono in qualità delle insigni. Aggiunge peso a questo fatto la supplica prodotta all'Eccellentissimo Collegio dalla Comunità medesima sotto li 4. Giugno 1767., in cui si domanda di poterla erigere in tale colla istituzione di dodici Canonicati. Ma sopra ciò potranno VV. EE. esigere lumi più dettagliati dalla conosciuta virtù di ambedue li pubblici Consultori, prima di far passo, che venga ad alterare la disciplina generale della materia in questo importantissimo argomento. Sarebbe finalmente da riflettersi, se la condizione apposta in queste Bolle all'eletto di addottorarsi in qualche approvata Università, la qual può riguardare soltanto la supposta dignità di questa Chiesa, possa distruggere l'obbligo di subire l'esame sinodale prescritto a tutte le Chiese Parrocchiali dalle disposizioni dello stesso Concilio

 Tri-

Tridentino, contro le quali fin ora non veggiamo ammessa, in questo Dominio clausula veruna derogatoria. Discendendo però mai la Serenità Vostra a permettere la istallazione dell' eletto, dovrebbero essere ritenute le Bolle Romane, ed esser egli presentato all' Ordinario Diocesano per l' esame, e la Canonica istituzione.

Rassegnato ciò, che è caduto in considerazione rispetto alla qualità di questa Parrocchiale, non possiamo poi con nostro dolore dispensarci dall' ometter ciò, che altresì può riguardare le circostanze dell' eletto. Sono queste in vero assai particolari, poichè egli sebben nato di Nobile Famiglia suddita, e di padre, che ha sostenuti riflessibili impieghi in quel Territorio, si trovò fatalmente involto nelle vicende de' Padri Gesuiti, che furono nel Febbraro del 1768. discacciati dagli Stati di Parma. Quantunque non fosse ancora arrivato al sacerdozio per li metodi singolari di quella Compagnia, nondimeno dimorò dentro di essa per lo spazio di circa quattordici anni. Vacato per la morte di un altro Faglia il principale Benefizio di Chiare, luogo che abbonda di circa sei mila anime, passò immediate a quel-

la volta in abito di Prete, e superata qualche difficoltà insorta sopra la sua prima comparsa, gli riuscì in fine di esserne eletto con larghissimi voti. In oggi collo stesso abito si presenta all' Eccellentissimo Senato per conseguire anco il Possesso Temporale, e presenta pure una Fede giurata della Cancelleria Vescovile di Brescia, che egli è nativo, e continuo abitatore di quella Città. Quali voti poi abbia pronunciati tra le varie formule di quell' Istituto, e se abbia il documento di sua libera, e indipendente dimissione sarebbe una ricerca riservata agli esami della pubblica sapienza.

Data dalla Deputazione Estraordinaria ad Pias Causas li 4. Agosto 1769.

Zan Antonio da Riva Deputato Estraordinario Aggionto.
Andrea Querini Deputato Estraordinario Aggionto.
Aluise Valareso Deputato Estraordinario Aggionto.

DEPUTAZIONE
ESTRAORDINARIA
AD PIAS CAUSAS

Per le Insegne Canoniche alli Capitoli di Spalatro, Vicenza, Concordia, Cividal di Friuli, e Collegiata di Asolo.

MDCCLXIX.

SERENISSIMO PRINCIPE.

LA sapienza dell' Eccellentissimo Senato ha conosciuto in tutti i tempi, che i Principi non possedono miniera più seconda, nè meno dispendiosa di quella degli Onori, e che quelli certamente ne hanno sempre ritratto maggior vantaggio, che meglio hanno saputo far uso di questa moneta. A molta ragione pertanto ciascheduno la custodisce con somma cura, e la dispensa alle occasioni con saggia utilità, essendo ammaestrato dall' esperienza, che niun vincolo è più atto a legare tenacemente il cuore de' sudditi, quanto que' fregi onorifici, che partono dalla mano Sovrana di chi li regge. Da questo fonte sono uscite le tante istituzioni degli Ordini Equestri, li Titoli, li Stemmi, gli Abiti, le Collane, le Croci, le Medaglie, e tante altre Nobili Insegne, tanto desiderate dagli uomini. Veduta dalla pruden-

denza de' nostri maggiori l' efficacie prodigiosa di tali doni, studiarono di allontanare gli animi de' sudditi dagli allettamenti forestieri, ora interrompendo il corso troppo facile degli altrui privilegj nello Stato nostro, ora facendoli dipendenti dal pubblico consenso, ed ora appianando la via a que' medesimi, che nel proprio paese ognuno può meritarsi, così nei servizi della Repubblica, come nei Ministerj della Chiesa. Tendono a questo scopo tra gli altri ancora quei Decreti, che riguardano la onorificenza de' Corpi Ecclesiastici, alcuni dei quali essendo recenti, lasceremo di farne una soverchia repetizione. Sarà già presente alla memoria di VV. EE., che l' indumento comune dei Canonici delle Cattedrali di Occidente, era anticamente la Cappa, ed il Rocchetto. Sospeso l' uso per dissuetudine, per economia, per l' abbandono delle Chiese, e per altre ragioni, si vede poi ripigliato in molti luoghi col mezzo di nuove concessioni ottenute nella Curia Romana, le quali sogliono andar congiunte a rilevanti dispendj.

Ma per dovere di uffizio rispondendo ripartitamente colla possibile brevità alle cinque venerate commissioni, che ci furo-

rono ingiunte nel proposito rifletteremo in primo luogo, che facilissimo è lo scioglimento dei dubbi introdotti con diversità di suppliche, e di pareri da Monsignor Arcivescovo di Spalatro, e del suo Metropolitano Capitolo, sopra l' intelligenza del Decreto 17. Settembre 1767., col quale fu permesso a que' Canonici di riassumer nelle loro Officiature la Cappa a somiglianza di Padova, e di Udine. Ognuna delle parti riscaldata forse per altre cause vorrebbe mettere a profitto della propria opinione la pravità di quelle parole, e far viaggio totalmente opposto, poichè l' una mira a restringere, l' altra ad ampliare l' esecuzione. L' Arcivescovo ferma le sue viste nella sola Cappa Magna antica di color nero senza Rocchetto, e senza altri accessorj; all' incontro i Canonici vorrebbero non solo la Cappa Magna violacea, ed il Rocchetto da quella inseparabile, ma ancora il Fiocco nel cappello, il Collarino, le Calze pavonazze, e la Croce in petto, come usano li Capitoli delle nominate due Cattedrali. Rischiarata pertanto la materia la prima volta dal V. Co. Triffon Wrachièn, e poscia ancora da un' esatta informazione del Sig. Consultore Bille-

lerimo, chiaro apparisce, che li Canonici di Spalatro in vigor del Decreto 17. Settembre 1767., possano ripigliare liberamente l' indumento della Cappa Magna, e del Rocchetto e nelle sacre funzioni a similitudine dei Capitoli di Udine, e Padova, come fu la pubblica intenzione fondata nelle loro originarie prerogative. Ma quanto agli altri ornamenti, che non sono infatti compresi in esso Decreto, potrebbe la S. V., se così le piacesse, assentire loro benignamente l' uso, previe le convenienti officiosità del Capitolo verso il Prelato, a condizione però, che nella Croce di modesta figura vi sia impressa l' immagine del Titolare della Metropolitana, la quale per antichità, dignità, e giurisdizione si annovera tra le più insigni di Europa.

Implorano la Città, e il Capitolo di Vicenza, che i suoi Canonici parimente possano rivestire gli antichi Canonicali indumenti con quelle ulteriori divise, che la pubblica munificenza riputasse convenienti al grado loro niente inferiore a quello delle più illustri Cattedrali. Accogliendo perciò l' Eccellentissimo Senato, e onorando del suo Sovrano favore le istanze di questi due

Cor-

Corpi, siccome fece anco per la Città, e Capitolo di Treviso, potrebbe permettere al Capitolo Vicentino di riassumere nella Divina Officiatura la Cappa Magna, ed il Rocchetto sul piano dell' odierne pratiche più comuni, con l' uso in oltre per pubblica generosa concessione della Croce in petto coll' immagine della B. V. Annunziata Titolare della lor Chiesa.

Monsig. Vescovo di Concordia mosso dal desiderio di quel Capitolo, espresso colla parte Capitolare 5. Luglio decorso, segnò un Decreto, che rassegna alla pubblica approvazione, affinchè ancora quei Canonici godano l' uso delle istesse vesti, e decorazioni, purchè nella Croce siano impresse le immagini di S. Pietro Apostolo, e di S. Stefano Protomartire protettore della Diocesi. Antiche, e segnalate in fatti sono le prerogative di quella Cattedrale, e il zelo del Prelato si è copiosamente distinto in questa occasione, prestandosi con lodevole prontezza, e raro esempio a tutto ciò, che poteva uscire dalle sue facoltà, e tutto sottoponendo al Sovrano giudizio, e conferma del Principe. Questa venendo accordata, come spera, averà il Vescovile Decreto i caratteri

ne-

necessarj alla dovuta sua esecuzione, e valore.

Quale sia l' antico merito, e splendore dell' insigne Collegiata di Cividal di Friuli, che ha poche pari in Italia, fu già esposto con prudente Scrittura, e riconosciuto ampiamente da V. S. col Decreto 11. Marzo passato. Ora quei Canonici non implorando, che la facoltà di portare una Croce d' oro coll' immagine della B. V. Titolare della lor Chiesa per distinguersi dal resto del Clero, a cui presiedono, la concessione dipende intieramente dalla pubblica grazia, e sarà sempre un segno cospicuo della protezione giustamente impartita alle qualificate condizioni di quel Capitolo.

Anche per le due Dignità della Collegiata di Asolo viene supplicato un qualche fregio. Essendo però involta nelle tenebre dell' antichità, e di molti litigj la sua primiera condizione, pare a noi, che non convenga al presente, per più rispetti rendere troppo facili le pubbliche condiscendenze, nè far comuni a tutte le Chiese gli onori, che alle sole Primarie con providi oggetti devono esser preservati. Bastar pertanto potrebbe per nostro umilissimo sentimento, che

al-

alle due Asolane Dignità in oggi fosse permesso, previe le dovute significazioni di riverenza al Prelato, di portare la vesta lunga pavonazza, in luogo della nera, e di usare la Zansarda di Armellini in luogo di quella di Dossi.

Opportuno sarà poi il comando, che ogni Capitolo rivesta le respettive insegne, e decorazioni contemporaneamente, e con quella decenza, che ben corrisponde al proprio grado, e alla Pubblica Grazia. Importa egualmente il dichiarare, che perciò non s' intende in verun modo alterato lo stato, e situazione presente di cadauna Chiesa; il che potrà esser fatto intendere a ciascheduno de' Corpi col mezzo solito dei Pubblici Rappresentanti nell' atto di partecipar le loro Sovrane beneficenze.

Resta infine, che per compito lume della materia si rassegnino due notizie. La prima è, che oltre li tre Capitoli di Spalatrò, Cividal di Friuli, e Treviso graziati colli tre Decreti 17. Settembre 1767., 11. Marzo, e 22. Aprile 1769. usano la Cappa Magna da vario tempo anco quelli di Bergamo, Verona, Padova, Udine, e Capo d' Istria. L' altra è, che rapporto al fregio della Croce, o d' una Medaglia al petto, segno di-

distinto della Sovrana predilezione, oltre l'esempio nostro, potrebbero addursi quelli dell' Imperatrice Regina, che ha fatto quest' onore negli anni passati ai Canonici di Gorizia, e di Olmitz i quelli del Re di Prussia, che nell' anno 1754. lo ha conferito ai tre Capitoli di Hamberstat, di Camin, e di Minden colle immagini dei respettivi Santi Protettori; quelli del Duca di Modena, che nell' ultimo decorso anno lo impartì egualmente ai due Capitoli di Modena, e di Correggio, e finalmente quello dell' Elettor di Colonia, che sotto il dì 30. Luglio dell' anno presente lo ha dato alle Nobili Religiose di quel Monastero di S. Orsola.

Data dall' Eccellentissima Deputazione ad P. C. li 15. Settembre 1769.

Zan Antonio da Riva Deputato Estraordinario Aggionto.
Andrea Querini Deputato Estraordinario Aggionto.
Aluise Valareso Deputato Estraordinario Aggionto.

Fine del Tomo VI.